STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI STELLA MCCARTNEY ITALIA S.R.L.

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA 5

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 5

1.2 LE PERSONE LA CUI CONDOTTA DETERMINA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001 6

1.3 I REATI PRESUPPOSTO 7

1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO 12

1.5 DELITTI TENTATI 17

1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI 17

1.7 LA TUTELA DEL *WHISTLEBLOWER* 19

1.8 LE LINEE GUIDA 19

2. L'ATTIVITÀ SVOLTA DA STELLA MCCARTNEY ITALIA S.R.L. 24

3. IL MODELLO 25

3.1 LE FINALITÀ DEL MODELLO 25

3.1.1 La costruzione del Modello 25

3.1.2 Il concetto di rischio 26

3.1.3 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione 27

3.1.4 L'adozione del Modello 29

3.2 I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO 30

3.3 LA PROCEDURA *WHISTLEBLOWING* 31

3.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 31

3.5 DIFFUSIONE DEL MODELLO 31

3.5.1 Destinatari 31

3.5.2 Formazione ed informazione del Personale 32

3.5.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello 33

4. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ 35

4.1 IL MODELLO DI *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ 35

4.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ 36

4.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO 36

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 38

5.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 38

5.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39

5.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE 40

5.4 CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA 41

5.5 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....42
5.6 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....44
5.7 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA....44
5.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza....45
5.7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza....46
6. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE....48
6.1 PRINCIPI GENERALI....48
6.1 DEFINIZIONE DI "VIOLAZIONE" AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DEL PRESENTE SISTEMA SANZIONATORIO....49
6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI....49
6.2.1 Personale dipendente....50
6.2.2 Dirigenti....53
6.3 AMMINISTRATORI....54
6.4 SINDACI....54
6.5 TERZI: COLLABORATORI, AGENTI E CONSULENTI ESTERNI....54
6.6 REGISTRO....55

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito, per brevità, anche "**D. Lgs. n. 231 del 2001**" o il "**Decreto**"), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche[1] (di seguito, per brevità, il/gli "**Ente/Enti**"), che va ad

[1] L'art.1 del D. Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni "anche prive" di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. "enti pubblici economici");
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. "società miste").

aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. n. 231 del 2001.

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 Le Persone la cui condotta determina la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i "**Soggetti Apicali**");

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i "**Soggetti Sottoposti**").

A questo proposito, è opportuno rilevare che non è necessario che i Soggetti

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai* partners *in operazioni di* joint ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"[2].

Infatti, secondo la prevalente dottrina, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

1.3 I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "**Reati Presupposto**"):

i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, successivamente modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 16 gennaio 2019, n. 3, dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dal D.L. 105/2023, nonché dal D.L. 94/2024 (convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112) e dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114. Tra questi reati vi sono: malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, indebita destinazione di denaro o cose mobili, truffa in danno dello Stato o di un ente

[2] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione (anche internazionale), istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite; frode nell'esecuzione di contratti di pubblica fornitura (anche in danno dell'Unione Europea), frode per il conseguimento di erogazioni dai Fondi agricoli europei e peculato (anche mediante profitto dell'errore altrui);

ii) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*bis*; nel 2019, sono stati inoltre inseriti nell'art. 24-*bis* i delitti relativi al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019), con ulteriori modifiche intervenute con la 28 giugno 2024, n. 90, e con la Legge 7 ottobre 2024, n. 143;

iii) **delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*ter*;

iv) **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

v) **delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis.1*;

vi) **reati societari**, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter,* successivamente

integrato dal D. Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19;

vii) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*;

viii) **reati contro l'incolumità fisica**, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quater*.1;

ix) **delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinquies,* successivamente modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199;

x) **reati di abuso di mercato**, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* "*Responsabilità dell'ente*";

xi) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septies*, successivamente modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

xii) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies*, successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;

xiii) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, introdotti dal Decreto Legislativo 14 dicembre 2021, n. 184, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*octies*.1, successivamente modificato dal D.L. 105/2023;

xiv) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*novies*, successivamente modificato dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;

xv) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*[3];

xvi) **reati ambientali**, introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*undecies*, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 (c.d. "Ecoreati");

xvii) **reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";

xviii) **delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodecies*, successivamente

[3] Originariamente art. 25-*novies* e così rinumerato dal D. Lgs. 121/2011.

modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, e dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145;

xix) **reati di corruzione tra privati**, introdotti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 la lettera s-*bis* all'articolo 25-*ter*, comma 1, successivamente modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

xx) **delitti di razzismo e xenofobia**, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*terdecies*;

xxi) **delitti di frode nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,** introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quaterdecies*;

xxii) **reati tributari,** in particolare: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinquiesdecies;* dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se il fatto è commesso: (*a*) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; (*b*) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000, introdotti dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 e modificati, da ultimo, dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87;

xxiii) **delitti in materia di contrabbandando di cui al D.P.R. 43/1973**, introdotti dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*sexiedecies*, poi modificato dal D.lgs. 26 settembre

2024 n. 141;

xxiv) delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*octiesdecies.*

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

(a) sanzione amministrativa pecuniaria;
(b) sanzioni interdittive;
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
(d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione e del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (che, nelle associazioni, è costituito dai contributi dei singoli associati).

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione pecuniaria, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive valutazioni, al fine di garantire l'efficacia della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)[4] tenendo conto:

[4] Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell'articolo 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: "S*e in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*".

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (artt. 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	**Presupposti**
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi ***e*** l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ***e***

Riduzione	Presupposti
	• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ***ovvero*** • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ***e*** • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere inflitte, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*";

ovvero

- "*in caso di reiterazione degli illeciti*"[5].

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

[5] Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 231 del 2001, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa nel caso in cui l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";

- "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";

- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni[6] e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D. Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore ha infine precisato che l'interdizione dall'esercizio dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro o

[6] Nei casi più gravi, per i reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità), il giudice può applicare sanzioni interdittive per una durata anche fino a 7 anni.

altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. L'art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 231 del 2001 prevede inoltre che la confisca del profitto del reato è sempre disposta (anche nella forma per equivalente) anche nel caso in cui l'ente riesca a provare la propria estraneità al reato commesso dai Soggetti apicali (si veda più sotto, paragrafo 1.6.).

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

1.6 Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"**Organismo di Vigilanza**" o l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, che il Modello risponda alle seguenti esigenze:

a) individui le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati (c.d. attività a rischio di reato);

b) preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

d) preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

e) introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

f) preveda uno o più canali di segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello (c.d. *whistleblowing* – v. più ampiamente il successivo paragrafo 1.7.)

1.7 La tutela del *whistleblower*

La legge n. 179/2017 a tutela del *whistleblower* ha aggiunto all'interno dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 il comma 2-*bis*, che originariamente prevedeva l'inserimento di un canale di segnalazione degli illeciti all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società.

Il comma 2-*bis* è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La Società ha adottato una **procedura per le segnalazioni delle violazioni** (v. paragrafo 3.3), che costituisce parte integrante del presente Modello.

1.8 Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati

sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (prima nel 2008, poi nel 2014 ed infine nel 2021).

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, finalizzata a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la commissione dei reati indicati del Decreto (c.d. "aree sensibili") o nelle quali sia comunque possibile la commissione di condotte strumentali alla realizzazione dei reati di cui al Decreto (c.d. "aree strumentali"), quali ad esempio la gestione dell'attività finanziaria della Società, potenzialmente funzionale alla creazione di riserve extra-contabili;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le **componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo** proposto dalle Linee Guida sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il **Codice Etico**: costituito dal documento tramite cui l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli *stakeholders*, una tavola

dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari;

- il **sistema organizzativo**: l'ente deve definire in documenti formali (organigramma, mansionario, funzionigramma, deleghe e procure, nomine, ecc.) le funzioni ed i poteri di ciascuna figura aziendale, chiarendo la tipologia di rapporti (gerarchici, di staff, di controllo, di riporto) intercorrenti fra gli stessi. Andranno chiaramente definite le modalità di accesso a determinati ruoli in azienda e gli eventuali sistemi premianti e di gratificazione rivolti al personale (obiettivi, risultati, scatti di anzianità, acquisizione nuovi titoli e competenze);

- le **procedure operative**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e strumentali, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario soprattutto per l'area amministrativo-finanziaria (per la quale l'art. 6, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che il modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*"). In questo ambito il sistema dei controlli interni potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti, tra cui: abbinamento firme, riunioni periodiche e frequenti, condivisione dei compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del budget, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (fatture, contratti, ordini, documenti di trasporto, delibere, etc.). Qualora, poi, determinate operazioni vengano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e prassi adottate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta;

- i **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa; devono, inoltre, essere chiaramente definiti e conosciuti

all'interno della Società e all'esterno. Occorre evitare, in ogni caso, di attribuire poteri illimitati e svincolati dalla verifica a soggetti che sono tenuti ad adottare decisioni che potrebbero comportare la commissione di reati;

- il **sistema di controllo di gestione**: in particolare, il sistema di controllo di gestione deve essere articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.
  Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

  - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
  - documentazione dei controlli;
  - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
  - individuazione di un Organismo di Vigilanza (in dettaglio, v. cap. 5) i cui principali requisiti siano:
    - autonomia e indipendenza,
    - professionalità,
    - continuità di azione;

- la **comunicazione al personale e la sua formazione**, finalizzata a consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole a cui la concreta operatività deve conformarsi.

Con riferimento ai reati colposi le componenti più rilevanti individuate dalle Linee Guida sono:

- il Codice Etico (o di condotta) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e l'addestramento;
- la comunicazione e il coinvolgimento;

- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza;

- **l'obbligo**, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", **di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza**, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

2. L'ATTIVITÀ SVOLTA DA STELLA MCCARTNEY ITALIA S.R.L.

Stella McCartney Italia S.r.l. (d'ora in avanti la "**Società**") è un'impresa con sede in Milano (MI), Via Morimondo 2/3, che opera nel settore della moda di lusso attraverso la realizzazione e la commercializzazione di capi di abbigliamento, accessori e profumi.

Stella McCartney è un *brand* britannico di lusso vegetariano, con collezioni che comprendono *prêt-à-porter* da donna e da uomo, accessori, lingerie, occhiali, profumi e bambini.

La Società fa parte anche del Gruppo internazionale LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

All'esito dell'attività di *risk assessment* effettuata attraverso l'analisi della documentazione fornita dalla Società e delle interviste con le principali Funzioni aziendali, si ritiene che le procedure/policy di Stella McCartney e del Gruppo, adottate dalla Società, siano idonee anche a prevenire la commissione dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nel documento che riassume gli esiti del *risk assessment* si fa pertanto riferimento *anche* a tali procedure/policy, che sono state adottate e rese operative dalla Società e costituiscono parte integrante del relativo sistema di controllo preventivo.

Da ultimo, Stella McCartney ha adottato anche un Codice Etico (*Code of Ethics*) contenente i principi generali cui deve ispirarsi l'operato anche della Società, nonché il *Supplier Ethical Code of Conduct* e la *Responsible Sourcing Guide* per i fornitori.

3. IL MODELLO

3.1 Le finalità del Modello

Il Modello, predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più elevata la probabilità che siano commessi reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare i soggetti impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in sanzioni disciplinari, sino al licenziamento, e che la commissione di eventuali reati nell'apparente interesse o a vantaggio della Società espone anche quest'ultima a gravi sanzioni pecuniarie e interdittive;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

3.1.1 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

(i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con i

responsabili della Società, informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

(ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");

(iii) descrizione a titolo esemplificativo, anche al fine di agevolare la comprensione del Modello da parte dei suoi destinatari, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;

(iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, con eventuale indicazione dei protocolli che disciplinano l'operatività aziendale;

(v) attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello nonché verifica della concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

3.1.2 Il concetto di rischio

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231 del 2001, quale sia lo *standard* di adeguatezza dei protocolli che la società è chiamata ad adottare per minimizzare il rischio di commissione di reati. Con specifico riferimento alle previsioni del Decreto, e così come chiarito dalla giurisprudenza penale, occorre l'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non

poter essere eluso se non fraudolentemente, e cioè mediante l'adozione di condotte artificiose finalizzate ad aggirare le regole stabile dalla Società (ad es. la falsificazione di firme per far risultare l'avvenuta autorizzazione da parte di una diversa funzione aziendale).

3.1.3 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso e da più "**Parti Speciali**", in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

Le Parti Speciali contengono – per ciascuna categoria di reati presupposto – una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate, l'esemplificazione di possibili modalità di commissione dei reati indicati e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Alla luce della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti maggiormente rilevanti, sui rischi di commissione dei reati indicati nei seguenti articoli del Decreto:

- 24, 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25-*ter* lett. s-*bis* (corruzione e istigazione alla corruzione tra privati) e 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- 25-*ter* (reati societari);
- 25-*quinquiesdecies* (reati tributari);
- 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale);
- 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- 25-*septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime derivanti da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e 25-*undecies* (reati ambientali);
- 25-*bis* (delitti a tutela della proprietà industriale) e 25-*bis.1* (delitti contro l'industria e il commercio);
- 24-*bis* (delitti informatici e trattamento illecito dei dati).

Per tali famiglie di reato trovano applicazione i **principi generali** di controllo descritti nella **Parte Generale**, nel **Codice Etico**, nelle **Procedure** e/o **Policy** nonché nei principi di comportamento e di controllo preventivo descritti in **ciascuna Parte Speciale**.

Per quanto concerne i reati di cui agli articoli 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*novies* (delitti in materia di violazione dei diritti di autore), 25-*duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia), 25-*sexiesdecies* (delitti in materia di contrabbando), 25-*octies.1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tali reati **non significativa** in virtù dell'attività svolta dalla Società e delle misure di prevenzione

adottate al riguardo dalle competenti strutture aziendali. Pertanto, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i **principi generali** di controllo descritti nella Parte Generale nonché i principi di comportamento descritti nella **Parte Speciale I**, nel **Codice Etico adottato a livello di Gruppo** nonché nelle **Procedure** e/o **Policy** esistenti.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse **non sono state ritenute rilevanti** ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il **rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile**. In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta dalla Società e della sua storia, sono state considerate non rilevanti le fattispecie previste dai seguenti articoli del Decreto: 25-*bis* (delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ad eccezione dei delitti a tutela della proprietà industriale), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater.1* (reati contro l'integrità sessuale femminile), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*quaterdecies* (frodi nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* (delitti contro il patrimonio culturale), reati transnazionali.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello.

3.1.4 L'adozione del Modello

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è

altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D. Lgs. n. 231 del 2001.

3.2 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico di Stella McCartney, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**");

- il sistema disciplinare ed il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");

- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (*i.e.* organigrammi, ordini di servizio, *job profile*, mansionari, funzionigrammi, ecc.);

- il sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni adottati, aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato (di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "**Procedure**").

Ne consegue che con il termine "Modello" deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno

le finalità ivi indicate.

3.3 La procedura *Whistleblowing*

Come anticipato (v. sopra paragrafo 1.7), la Società ha adottato una procedura per le segnalazioni delle violazioni (c.d. procedura *Whistleblowing*), i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati.

La procedura *Whistleblowing* **costituisce parte integrante del Modello**.

3.4 Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società è ha adottato protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tale risorse.

3.5 Diffusione del Modello

3.5.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale della Società e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**"). A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella categoria dei Destinatari rientrano:

- gli Amministratori e i dipendenti della Società;
- i soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi aziendali, per conto della Società e sotto la sua direzione o vigilanza (es. personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto,

etc.);

- altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

3.5.2 Formazione ed informazione del Personale

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informazione verso i Destinatari è gestita dall'Organismo di Vigilanza con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società ed una copia del Modello è resa

disponibile presso la sede della Società. Ai nuovi assunti viene consegnata copia del Codice Etico e del Modello. Inoltre il Codice Etico e la Parte Generale del Modello sono disponibili sul sito internet aziendale. Tutti i dipendenti si impegnano mediante sottoscrizione di un modulo a prendere atto di quanto sopra e ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della Parte Speciale che riguarda l'Area di riferimento;

- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata anche attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, sito internet aziendale, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

3.5.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

La Società prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture* (di seguito, per brevità, i "**Terzi**").

In particolare, le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale, idonea informativa in relazione all'adozione del Modello ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti della Parte Generale del Modello, del Codice Etico, del Codice di Condotta dei fornitori nonché della *policy* relativa all'approvvigionamento responsabile.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte della Società, del quale gli stessi dichiarano di aver preso visione. Con tali clausole i Terzi dichiarano altresì di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, e si obbligano a non commettere e a fare in modo che i propri Soggetti Apicali o Sottoposti si astengano dal commettere i Reati Presupposto.

4. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

4.1 Il Modello di *governance* della Società

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 amministratori, investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, tra cui la facoltà di compiere tutti gli atti che si ritengono opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- Raynaud Amandine Julie Marceline, nata a Parigi (Francia) il 1.09.1975, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'impresa;
- Cova Serena, nata a Genova (GE) il 27.12.1967, Amministratrice Delegata e rappresentante dell'impresa;
- Newman Helen, nata a Welwin Garden City (Gran Bretagna) il 18.10.1954, Consigliera.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione svolge anche le funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

È stato nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "**RSPP**").

Sono stati inoltre nominati il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("**RLS**").

La Società è detenuta interamente dalla società Anin Star Holding Limited, con sede legale a Londra (Gran Bretagna), W11 4BE Olaf Street 3.

4.2 Il sistema di controllo interno della Società

La Società ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nonché in relazione ai reati da prevenire:

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche in relazione all'operato dei propri fornitori;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti al sistema amministrativo, contabile e di *reporting*;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio previsto dal/dai CCNL applicato/i ai dipendenti della Società;
- il "*corpus*" normativo e regolamentare nazionale.

4.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza**: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;

- **Separazione delle funzioni/poteri**: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi

e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

- **Adeguatezza delle norme interne**: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- **Tracciabilità/Documentabilità**: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

(a) autonomia e indipendenza;
(b) professionalità;
(c) continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, cioè al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio[7].

[7] Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. L'Organismo di

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che chi venga nominato come membro dell'Organismo di Vigilanza possegga, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

5.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, in attuazione delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ed in conformità al disposto dell'art. 6, comma 4-*bis*, D. Lgs. n. 231 del 2001, la Società ha affidato le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ad un organismo monocratico.

Con la medesima delibera di nomina dell'OdV, è stato anche fissato il compenso annuale spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli.

Una volta insediato, l'Organismo di Vigilanza stabilisce ed aggiorna il piano delle

Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D. Lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

attività da svolgere, eventualmente dotandosi di un proprio regolamento interno.

5.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

Né il D. Lgs. 231/2001 né le Linee guida di Confindustria stabiliscono una durata minima o massima dell'OdV. Tuttavia, la dottrina ha avuto modo di chiarire che – a maggior garanzia dell'indipendenza dello stesso e per meglio favorire una continuità di azione – è preferibile prevedere un limite massimo di durata del mandato con facoltà di recesso da parte dell'ente ovvero dell'OdV. Tale limite massimo viene di solito fatto coincidere con la durata di altri organi sociali.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il membro dell'OdV sia coinvolto in un procedimento penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che

sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

5.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

a) la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione;
b) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
c) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, o con i soggetti incaricati della revisione contabile;
d) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
e) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
f) la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
g) una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444

ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, a reati previsti dal Decreto, da cui risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;

h) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello (inclusi gli obblighi di riservatezza), ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
i) la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo, ovvero l'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

5.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reato prese in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate al Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 5.7) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere, attraverso le competenti strutture aziendali, un adeguato

processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e monitorarne l'esito.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

5.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

5.7 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

5.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso i flussi informativi devono essere trasmessi quadrimestralmente e valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dalla Società;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società e/o i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del

D. Lgs. n. 231 del 2001;

- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le indagini interne o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale (nel caso in cui tale organo sia nominato successivamente all'adozione del Modello e non coincida con l'OdV) in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

5.7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività,

laddove rilevanti;

- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

(i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

(ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

6. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

6.1 Principi generali

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nei relativi Allegati e nelle Procedure, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, l'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023 – è altresì previsto un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa prevede l'applicabilità di sanzione nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili dei seguenti illeciti:

(i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;
(ii) violazione della riservatezza del segnalante;
(iii) applicazione di ritorsioni nei confronti del segnalante;
(iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.

Con riferimento ai dipendenti della Società, si specifica che l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un

giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

6.1 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "Violazione" del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231 del 2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Come anticipato, il sistema sanzionatorio è applicabile dalla Società ai dipendenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale.

Il presente Modello verrà affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. «*Statuto dei lavoratori*»). I dipendenti saranno tenuti a sottoscrivere e riconsegnare alla Società uno specifico modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile sul sito *internet* aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Il presente Modello non ha limiti

temporali di validità e potrà essere eventualmente modificato dalla Società, previa comunicazione a tutti i dipendenti delle modifiche. Tali eventuali modifiche si intenderanno conosciute decorse 24 ore dal momento di affissione, in luogo accessibile a tutti i dipendenti, del presente Modello.

I dipendenti sono pertanto invitati a leggere attentamente il presente documento e ad attenersi scrupolosamente alle relative indicazioni, segnalando prontamente alla Società qualunque dubbio interpretativo o problematica concernente la sua applicazione.

Eventuali violazioni delle regole indicate nel Modello e nelle Procedure potranno pertanto comportare, nei confronti del dipendente che risulti inadempiente, l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità con la disciplina collettiva in vigore presso la Società e/o risarcitorie, in conformità alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Poiché la Società può essere perseguita e sanzionata in conseguenza della condotta dei dipendenti, essa si riserva il diritto di rivalersi su questi ultimi per ogni danno, indennizzo o altro esborso o spesa che la Società debba sostenere, suo malgrado, a causa di comportamenti illeciti o illegittimi.

Si coglie infatti l'occasione per rammentare come i dipendenti siano tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Modello, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, per brevità, "**CCNL**") di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo "**Statuto dei lavoratori**") e delle norme di legge (ed in particolare degli Articoli 2104, 2105 e 2106 c.c.).

Si precisa infine come il sistema disciplinare venga costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

6.2.1 Personale dipendente

Le infrazioni dei dipendenti alle norme della presente procedura potranno comportare, in relazione alla gravità dell'infrazione posta in essere ed alle circostanze, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) biasimo verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
d) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Le predette sanzioni verranno irrogate come di seguito specificato:

a) Biasimo verbale

Il biasimo verbale potrà essere inflitto per le mancanze più lievi.

b) Biasimo scritto

Il biasimo scritto potrà essere inflitto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- salvo che non configurino una violazione particolarmente grave, per le infrazioni che, per la particolare tenuità, non comportino l'irrogazione di una sanzione più grave (multa, sospensione o licenziamento);
- nei casi di recidiva alle infrazioni che abbiano comportato l'irrogazione del biasimo verbale.

c) Multa

La multa potrà essere inflitta (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- al dipendente che commetta una delle seguenti infrazioni:
    i. ritardi l'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;

ii. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
iii. si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
iv. non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;

- nei casi di recidiva alle infrazioni che abbiano comportato l'irrogazione del biasimo scritto.

d) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione potrà essere inflitta (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- al dipendente che commetta una delle seguenti infrazioni:
  i. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
  ii. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
  iii. commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
- in tutti gli altri casi di recidiva alle infrazioni che abbiano comportato l'irrogazione della multa.

e) Licenziamento disciplinare senza preavviso

Il licenziamento disciplinare senza preavviso potrà essere inflitto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- al dipendente che commetta una delle seguenti infrazioni:
  i. assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
  ii. recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
  iii. grave violazione degli obblighi di segretezza inerenti alle tecniche di organizzazione aziendale e ai metodi di lavoro;
  iv. abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

v. recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;

- nei casi di recidiva alle infrazioni che abbiano comportato l'irrogazione della sospensione;
- nei confronti dei dipendenti colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nella presente procedura, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

È comunque fatto salvo ogni diritto al risarcimento del danno che il comportamento del dipendente dovesse arrecare alla Società.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente punto dovranno essere adottate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., dell'art. 7 Legge n. 300 del 1970 nonché dei CCNL applicati.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al medesimo per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine suddetto può essere prorogato di 30 giorni, purché la Società ne dia preventiva comunicazione scritta al Dipendente.

6.2.2 Dirigenti

Le disposizioni di cui alla sezione 6.3.1 si applicano anche ai Dirigenti per quanto compatibili.

Resta comunque inteso che in caso di violazione, da parte dei dipendenti assunti con mansioni dirigenziali, dei principi generali del Modello nonché delle Procedure aziendali la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni irrogabili saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri tra le condotte tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro e da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società nonché reiterate violazioni alle Procedure operative aziendali, la Società procederà al recesso dal contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 c.c. e dei CCNL applicati ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. Ciò in quanto, il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

Se del caso, la Società potrà altresì agire per il risarcimento dei danni.

6.3 Amministratori

Nel caso di violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.1. da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

6.4 Sindaci

Nel caso di violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.2. da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico (laddove nominati), chiunque ne abbia notizia informa il Consiglio di Amministrazione e su sua istanza verrà convocata l'Assemblea dei Soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

6.5 Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 6.1 da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a

seconda della gravità della violazione: (*i*) inviterà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (*ii*) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, la Società ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (**a**) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (**b**) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

6.6 Registro

La Società adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 6.1, accessibile soltanto alle competenti funzioni aziendali.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25: i reati contro la Pubblica Amministrazione 3

2. Fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*ter*, lettera s-*bis*: la corruzione tra privati 6

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24, 25, 25-*ter* lett. s-*bis* del Decreto 6

4. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo 13

4.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14

4.2 GESTIONE DELLE VERIFICHE E DELLE ISPEZIONI DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE/PUBBLICI UFFICIALI 17

4.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO, DELLA LIQUIDITÀ, DEL CONTO CORRENTE, DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 19

4.5 GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CONSULENTI 20

5. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato 22

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 25

1. Fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25: i reati contro la Pubblica Amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**") individuano quali reato presupposto taluni reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Corruzione:
    - per l'esercizio della funzione (artt. 318-320, 321 c.p.);
    - per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 2, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato non sono applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato:

- Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 e 316 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314-*bis* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi europei agricoli (art. 2 Legge 898/1986).

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche quella di Stati esteri).

Per **Pubblica Amministrazione** si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.), ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.).

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificando che "*agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

I '*pubblici poteri*' qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*'.

Il potere legislativo trova la sua connotazione nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "*pubblica funzione legislativa*", chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario consiste nell'applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso

proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti.

I poteri riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*" sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- potere deliberativo della P.A.: è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*", e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di aggiudicare una gara ad un partecipante;
- potere autoritativo della P.A.: si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- potere certificativo della P.A.: si concretizza nell'attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" (di seguito "**Incaricato di Pubblico Servizio**") a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di Incaricato di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Nella concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio è quindi chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento delle potestà pubblicistiche.

2. Fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*ter*, lettera s-*bis*: la corruzione tra privati

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (d'ora innanzi, per brevità, la "Legge Anticorruzione"), ha apportato una serie di modifiche al Decreto.

In particolare, tra le innovazioni di maggior rilievo, l'articolo 1, comma 77, della Legge Anticorruzione ha introdotto, nell'ambito dei reati societari (Articolo 25-*ter*, lettera s-*bis*) la fattispecie di reato di "*corruzione tra privati*" di cui all'articolo 2635 c.c.

Inoltre, il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel nostro ordinamento le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, riformulando il delitto di "*corruzione tra privati*" e introducendo la nuova fattispecie di "*istigazione alla corruzione tra privati*", di cui all'art. 2635-*bis* c.c., prevedendo pene accessorie per ambedue le fattispecie e da ultimo modificando le sanzioni di cui al Decreto.

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.).

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24, 25, 25-*ter* lett. s-*bis* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste agli articoli 24, 25, 25-*ter* lett. s-*bis* del Decreto qualora taluno dei reati indicati sopra indicati sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.); • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.); • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.); • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); • Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.); • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); • Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli (art. 2 L. 898/1986);	• Sanzione pecuniaria fino a 500 quote • Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e) del Decreto: **c)** divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.); • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); • Traffico di influenze illecite; • Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); • Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote, anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.	-

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea);		
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1 c.p.); • Pene per il corruttore (321 c.p.); • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.).	Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.	Si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto sottoposto): **a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
• Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-*bis* c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-*ter*, comma 2, c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.); • Pene per il corruttore (321 c.p.).	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto sottoposto): **a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).	Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto sottoposto): **a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).	Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso da un

		soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto sottoposto): **a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a

		prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Reato	**Sanzione Pecuniaria**	**Sanzione Interdittiva**
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis*)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

In considerazione della peculiarità della propria attività, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **"Aree a Rischio Reato",** che possono essere suddivise in:

- **Aree a Rischio Reato "dirette"**, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio nonché con esponenti delle altre società private che comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati della presente Parte Speciale;

- **Aree a Rischio Reato "strumentali"** alla realizzazione dei Reati della presente Parte Speciale, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati. In particolare, dette aree si configurano come strumentali nella misura in cui possono rappresentare veicolo per la creazione di riserve economiche finalizzate all'ottenimento di indebiti vantaggi.

Con riferimento ai reati della presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti **Aree a Rischio Reato "dirette"**:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di Autorità Pubbliche/Pubblici ufficiali;
- Gestione della contabilità, del bilancio, della liquidità, dei conti correnti, degli incassi e dei pagamenti;
- Gestione del rapporto con i consulenti esterni.

Le **Aree a Rischio Reato "strumentali"** che sono state individuate sono le seguenti:

- Omaggi, regalie e donazioni;
- Stipula di contratti di consulenza;
- Gestione delle carte di credito;
- Note spese e rimborsi spese di trasferta.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Si analizzeranno ora le singole Aree a Rischio Reato "dirette", nell'ambito di ciascuna delle quali sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili. Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

4.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Funzioni aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali;
- Gestione delle regalie, degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e da questi accettata; oppure esistenza di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un Pubblico Ufficiale.
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e da questi non accettata.
- *Induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.)*
  Concorso nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
  Partecipazione ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.
- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*
  Ottenimento – con modalità truffaldine – di finanziamenti pubblici statali o europei con destinazione vincolata, i quali vengano poi distratti a vantaggio della Società.
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*
  Ottenimento – mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi – di finanziamenti pubblici non spettanti.
- *Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
  Ottenimento – con modalità fraudolente – di finanziamenti pubblici non spettanti.

- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*
  Impedimento o turbamento di una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero allontanamento degli offerenti dalla gara con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*
  Turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione e concussione (e pratiche assimilabili), nell'ottica di condurre il *business* aziendale in modo etico e in conformità alla normativa nazionale e internazionale in materia di anticorruzione;
- non è consentita alcuna forma di finanziamento ai partiti politici, ai sindacati e alle organizzazioni culturali o caritatevoli in cambio dell'ottenimento, diretto o indiretto, di benefici materiali, commerciali e/o personali;
- adozione di una formale *policy* in materia di anticorruzione applicabile a tutti i dipendenti e alle terze parti che hanno rapporti con la Società (fornitori, consulenti, agenti, clienti etc.), nella quale sono delineati gli *standard* etici di comportamento da seguire nello svolgimento dell'attività, anche nei rapporti con i terzi;
- *policy* relativa alla gestione delle spese di viaggio e di intrattenimento, che prevede (i) una necessaria pre-autorizzazione delle esigenze di viaggio da parte del responsabile del dipendente; (ii) la pianificazione della trasferta con l'ausilio di un'agenzia esterna; (iii) le modalità di inserimento sul portale Workday delle

richieste di rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti, il vitto e l'alloggio; (iv) la documentazione giustificativa da presentare per il rimborso;
- processo di approvazione delle richieste di rimborso spesa che prevede due livelli approvativi (Responsabile di Funzione e *Finance*);
- non è prevista la dotazione di carte di credito aziendali ai dipendenti;
- policy relativa alla gestione della piccola cassa all'interno degli store nell'ottica di limitare l'utilizzo di denaro contante;
- processo relativo alla gestione e alla tracciabilità dei *gift* dati a terzi (es: influencers o celebrities), mediante l'utilizzo di un software informatico per tracciare il flusso dei capi prestati e/o regalati.

4.2 GESTIONE DELLE VERIFICHE E DELLE ISPEZIONI DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE/PUBBLICI UFFICIALI

Principali Unità Organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Funzione responsabile determinata in relazione alla tipologia di ispezione;
- Responsabile Risorse Umane.

Attività sensibili:

- Gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di Autorità Pubbliche/ Pubblici Ufficiali (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ATS) o di enti certificatori, all'interno della Società.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e da questi accettata (es. offerta di denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza per non riportare una violazione riscontrata sul verbale ispettivo).
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e da questi non accettata (es. offerta di denaro ad un ufficiale della

Guardia di Finanza per non riportare una violazione riscontrata sul verbale ispettivo).

- *Induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.)*
  Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce il soggetto privato all'indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità.
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
  Attività mirata ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta, accettata, ad un auditor inviato da un ente certificatore al fine di ottenere una valutazione favorevole.
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta, non accettata, ad un auditor inviato da un ente certificatore al fine di ottenere una valutazione favorevole.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli riguardanti la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di Autorità Pubbliche/Pubblici Ufficiali, oltre a rinviare a quanto indicato nella sezione relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è opportuno richiamare anche i seguenti presidi:

- procedura relativa alla gestione di visite ispettive, delle richieste di informazione e degli *audit* da parte delle Autorità di vigilanza, che prevede l'individuazione dei soggetti autorizzati alla partecipazione alla visita ispettiva nonché le regole di comportamento per la gestione delle visite e/o di eventuali richieste e del *report* conclusivo.

4.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO, DELLA LIQUIDITÀ, DEL CONTO CORRENTE, DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

Principali Unità Organizzative Coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- CFO;
- Tesoreria di Gruppo;
- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione della liquidità, dei conti correnti, degli incassi e dei pagamenti (tesoreria).

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)*
  Creazione di fondi extracontabili, ad esempio attraverso la falsificazione delle scritture contabili, da destinare a scopi corruttivi.
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
  Offerta, promessa di denaro o altra utilità per la creazione di fondi extracontabili, ad esempio attraverso la falsificazione delle scritture contabili, da destinare a scopi corruttivi.
- *Induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.)*
  Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce il soggetto privato all'indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità.
- *Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)*
  Condotte truffaldine ai danni dello Stato o di altro ente pubblico per l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
  Attività mirata ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del

mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
  Ricezione di un'ingente somma di denaro da parte di un dirigente predisposto alla redazione di documenti contabili societari al fine di alterare le anzidette scritture.
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*
  Offerta, promessa di denaro o altra utilità - non dovuti - al Consiglio di Amministrazione, ad altri membri del *management*, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli riguardanti la gestione della contabilità, del bilancio, della liquidità, dei conti correnti e della tesoreria, si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale relativa ai Reati Societari e ai Reati Tributari.

4.5 GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CONSULENTI

Principali Unità Organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- Amministrazione;
- Funzioni aziendali che si interfacciano con i consulenti.

Attività sensibili:

- Gestione del rapporto con i consulenti.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o di altre utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in un procedimento civile, penale o amministrativo.
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
  Induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, affinché non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.
- *Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)*
  Stipulazione di contratti di consulenza al fine di veicolare somme di denaro a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, o al fine di retribuire influenze illecite su pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
  Offerta, dazione o promessa di denaro o altre utilità diretta o indiretta al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e da questi non accettata.
- *Induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.)*
  Concorso nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
  Partecipazione ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
  Stipulazione di un contratto con un consulente collegato alla criminalità organizzata al fine di ottenere indebiti vantaggi.
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*
  Offerta, promessa di denaro o altra utilità – non dovuti – ad un consulente affinché compia o commetta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli riguardanti la gestione dei consulenti, dato che il rapporto con tali soggetti è gestito analogamente a quello coi fornitori, si rinvia a quanto indicato nella sezione relativa alla selezione, valutazione e gestione del rapporto coi fornitori.

Tenuto altresì conto che i consulenti si possono interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, si rinvia a quanto indicato nella sezione relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nei precedenti paragrafi;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nei precedenti paragrafi, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica

Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, al fine di ottenerne un indebito vantaggio;

- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di membri della Pubblica Amministrazione o di soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne e del presente Modello;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

A tal fine è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché nelle relazioni tra i consociati e la Pubblica Amministrazione per quanto di propria competenza;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

In relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere, in favore di terzi, somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti delle controparti contrattuali;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (i.e. assunzione, stage, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori di società di diritto privato e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri

individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- farsi rappresentare, nei rapporti con le controparti contrattuali, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*ter*: reati societari 3
2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*ter* del Decreto 3
3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo 5
3.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI 5
4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato 7
5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 8

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*ter*: reati societari

L'Articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**"), introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente modificato e integrato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e – da ultimo – dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i Reati Societari (di seguito, "**Reati Societari**").
Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621-2621-*bis* c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*ter* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-*ter* del Decreto qualora i reati societari siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società.

Reato	Sanzione Pecuniaria
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 400 quote
Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)	Sanzione pecuniaria 100 a 200 quote
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Sanzione pecuniaria 400 a 600 quote
Impedito controllo (art. 2625, co. II, c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 360 quote
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 360 quote
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 2600 quote

Reato	Sanzione Pecuniaria
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 360 quote
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Sanzione pecuniaria 300 a 660 quote
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 360 quote
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Sanzione pecuniaria 300 a 660 quote
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Sanzione pecuniaria 400 a 600 quote
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Sanzione pecuniaria 200 a 400 quote
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Sanzione pecuniaria 300 a 660 quote
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. I e II, c.c.)	Sanzione pecuniaria 400 a 800 quote
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019	Sanzione pecuniaria 150 a 300 quote

Le citate sanzioni pecuniarie sono ulteriormente aumentate di un terzo se, a seguito alla commissione dei reati sopra elencati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (cfr. art. 25-*ter*, ultimo comma, del Decreto).

Oltre alle sanzioni pecuniarie, con la sentenza di condanna verrà sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cfr. art. 19 del Decreto).

Per i reati che precedono non sono previste sanzioni interdittive, e ciò per la scelta del Legislatore di non aggravare eccessivamente la posizione dei soci dell'Ente, e specialmente dei soci di minoranza che non hanno nominato il vertice aziendale che ha commesso il reato. Di conseguenza, non potrà essere disposta nemmeno la pubblicazione della sentenza di condanna, posto che "*la pubblicazione della sentenza di condanna può*

essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva" (art. 18, co. 1, del Decreto).

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

Con riferimento ai reati della presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, è stata individuata la seguente **Area a Rischio Reato**:

- Gestione della contabilità, del bilancio e dei conti correnti societari.

Eventuali integrazioni delle aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Nell'ambito dell'Area a Rischio Reato sopra indicata sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. Si riportano, altresì, in via esemplificativa alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nell'Area a Rischio Reato.

3.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- CFO;
- Tesoreria di Gruppo;
- Amministrazione;
- Consulente esterno.

Attività sensibili:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione dei conti correnti societari.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. – 2621 bis c.c.)*
  Esposizione nelle relazioni, bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omessa indicazione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
  Impedimento o frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali mediante occultamento di documenti o altri artifici.
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
  Restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
  Falsificazione della firma sul verbale dell'assemblea per assegnare ad un socio più azioni di quelle effettivamente possedute, al fine di approvare il bilancio, occultando le perdite.
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
  Restituzione all'azionista di una somma versata qualche giorno prima per aumentare il capitale sociale.
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
  Ricostituzione del capitale sociale con una somma risultante da un accordo di vendita simulato.
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
  Aumento del capitale sociale tramite risparmi dolosamente ottenuti dai mancati o non corretti adempimenti fiscali.
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
  Determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- procedura ciclo FSCP, che prevede la compilazione di una "*list of activities*" mensile funzionale alla raccolta dei dati contabili per la chiusura del bilancio di esercizio, con riferimento alle vendite, agli stipendi dei dipendenti, alle immobilizzazioni, incassi e pagamento a livello IC, contri transitori, differenze di cambio, riconciliazioni, ratei, fondo svalutazione crediti e magazzino;
- previsione di una *checklist* per verificare il compimento di tutti gli adempimenti in materia di contabilità e bilancio;
- adozione di una *policy* di Gruppo relativa alla gestione della tesoreria;
- sistema di reportistica infragruppo;
- formale processo autorizzativo dei pagamenti (doppia firma) e delle spese che impiegano le risorse societarie attraverso *software* gestionale;
- previsione di diversi livelli approvativi delle fatture passive in base al centro di costo e alle soglie di spesa;
- politica di Gruppo relativa ai costi di dilapidazione (costi di restauro, smantellamento o rimozione) relativi ai contratti di locazione immobiliare, nella quale si definiscono: (i) la soglia di valore dei contratti ai fini dell'applicazione della politica, (ii) le modalità di stima dei costi dei lavori dilapidazione, nonché (iii) le modalità di gestione e di ammortamento di tali costi;
- definizione di criteri a livello di Gruppo per la valutazione, la riconciliazione e l'imputazione a bilancio delle immobilizzazioni;
- definizione di criteri a livello di Gruppo. ai fini della predisposizione del bilancio, per il processo di riconciliazione delle operazioni *intercompany* relative all'inventario (compresi omaggi, campioni etc.), nonché dei ricarichi *intercompany* relativi ai costi sostenuti da una società del gruppo in favore di altra entità del gruppo;
- processo relativo alla contabilizzazione dei prodotti finiti e dei dazi;
- processo relativo alla compilazione tramite software informatico del *trial balance* da parte del *Board*.

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati al precedente paragrafo e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, sia programmate che non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C – REATI TRIBUTARI

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies*: reati tributari 3

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 4

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo con riferimento ai reati tributari 6

3.1 ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE ATTIVA 7

3.2 ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE PASSIVA 9

3.3 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI 10

3.4 GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI 11

3.5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI 12

3.6 PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE 14

3.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE 15

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato 16

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 17

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies*: reati tributari

La presente Parte Speciale è relativa ai reati tributari inseriti nel D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche solo il "**Decreto**"), all'articolo 25-*quinquiesdecies*.

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, aveva convertito con modificazioni il Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 intitolato "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".

Il Decreto-legge aveva inizialmente introdotto nel Decreto il delitto di "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" (art. 2 D. Lgs n. 74/2000). L'efficacia della norma era tuttavia subordinata alla previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto-legge.

In sede di conversione del Decreto-legge, il Parlamento italiano aveva emendato il testo, prevedendo la responsabilità degli enti anche per altri reati tributari, quali la "*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*", l'"*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", l'"*occultamento o distruzione di documenti contabil*i", la "*sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*" (artt. 2, 3, 8, 10, 11 D. Lgs. n. 74/2000).

Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha ampliato ulteriormente l'elenco dei reati tributari per i quali è prevista la responsabilità in capo agli enti.

In particolare, la responsabilità è stata estesa anche a reati quali la "*dichiarazione infedele*", l'"*omessa dichiarazione*" e l'"*indebita compensazione*", qualora il fatto sia commesso «*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri*» e «*al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*» (artt. 4, 5 e 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000).

Con riferimento ai suddetti reati, la punibilità è estesa anche ai casi di mero tentativo di commissione degli stessi.

A seguito della introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto del Decreto, la Società ha predisposto una specifica attività di *risk assessment* anche con riferimento a tali reati.

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare, nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati.

I divieti e le regole generali di comportamento, nonché i controlli previsti con riferimento alle attività sensibili rappresentano una prima indicazione dei principi che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito di tali attività devono seguire al fine di prevenire la commissione dei reati tributari.

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto qualora i reati tributari siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società.

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74 del 2000); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74 del 2000).	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett. d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000); • Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74 del 2000).	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74 del 2000).	Sanzione pecuniaria fino a 300 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000);	Sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la

• Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74 del 2000).		pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett. d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo con riferimento ai reati tributari

In considerazione della peculiarità della propria attività, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **"Aree a Rischio Reato"**:

- Attività di fatturazione attiva;
- Attività di fatturazione passiva;
- Selezione e gestione dei fornitori;

- Gestione della liquidità e dei conti correnti societari, degli incassi e dei pagamenti;
- Gestione degli adempimenti fiscali, predisposizione della documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali e invio delle dichiarazioni fiscali;
- Pagamento dei tributi e delle imposte;
- Conservazione della documentazione contabile.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Si analizzeranno ora le singole Aree a Rischio Reato, nell'ambito di ciascuna delle quali sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili. Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

3.1 ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE ATTIVA

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione delle attività correlate alla fatturazione attiva (ordini, spedizioni, fatturazione);
- Conservazione della documentazione sottostante a ciascuna fattura emessa;
- Conservazione delle fatture elettroniche emesse.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs n. 74/2000)*

  Emissione di fatture per operazioni inesistenti inviate ad una società, al fine di consentire a tale società di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure emissione di fatture per importi superiori al valore della prestazione effettivamente resa alla Società, al fine di aumentare fittiziamente i costi di quest'ultima.
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)*

  Annotazione in dichiarazione di componenti positivi del reddito per un ammontare inferiore a quello reale (omessa annotazione di ricavi).

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- procedure relative alla gestione del ciclo attivo declinate per modalità di vendita, che prevedono specifiche regole relativa a: (i) creazione anagrafica clienti; (ii) inserimento degli ordini; (iii) processo dell'ordine; (iv) blocco dell'ordine; e (v) resi;
- formale procedura relativa alla gestione di magazzino con riferimento al ciclo attivo, che prevede regole relative alla preparazione e alla spedizione delle merci ai clienti;
- anagrafica dei Clienti;
- formale processo di registrazione delle fatture nelle scritture contabili e nel software contabilità;
- manuale fiscale contenente istruzioni operative relative alla gestione del ciclo attivo lato *retail*, con particolare riferimento a (i) vendita (emissione e annullamento scontrino, vendite non imponibili IVA, vendite tax free, omaggi); (ii) incassi in contanti, con pos, con carta di credito e altre modalità; (ii) resi; (iii) visione merce; (iv) merce in riparazione; (v) tempistiche ritenzione documenti; (vi) procedura cassa; (vii) comunicazioni al *Finance;*
- processo relativo alla gestione delle vendite *tax free* all'interno degli *store*, con indicazione delle modalità di emissione del certificato *tax free* e della relativa fatturazione.

3.2 ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE PASSIVA

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- CFO;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione delle attività correlate alla fatturazione passiva;
- Verifica circa l'effettività delle prestazioni rese a favore della Società;
- Conservazione della documentazione attestante l'effettività della prestazione resa;
- Conservazione delle fatture elettroniche.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)*
  Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte.
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)*
  Utilizzo di fatture false (registrate in contabilità) relative ad un'attività di consulenza non veritiera (fatture emesse dal consulente); oppure utilizzo di fatture false (registrate in contabilità) relative all'attività di un consulente per un ammontare sproporzionato rispetto all'attività effettivamente resa (fatture emesse dal consulente).
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)*
  Indicazione in dichiarazione fiscale di elementi passivi inesistenti ovvero mancata manifestazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro

mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Anagrafica dei fornitori e procedura per la richiesta di creazione dell'anagrafica fornitori tramite *software* gestionale, che viene indirizzata dal Responsabile Acquisti al Dipartimento Finance sulla base di un *template,* trasmesso via email, contenente le principali informazioni e la documentazione del fornitore;
- formale procedura relativa alla gestione del ciclo passivo con riguardo agli acquisti diretti e indiretti, nella quale vengono delineate le regole per la registrazione e il pagamento delle fatture nel relativo *software* gestionale (interfacciato con SAP);
- previsione di diversi livelli approvativi delle fatture passive in base al centro di costo e alle soglie di spesa, con la previsione dei ruoli e delle relative responsabilità, nonché con l'indicazione dei controlli da effettuare sulle fatture passive ad ogni livello di approvazione;
- formale processo autorizzativo tramite *software* gestionale dei pagamenti (a doppia firma) e delle spese che impiegano le risorse societarie;
- formale processo di controllo e approvazione delle fatture passive tramite *software* gestionale;
- formale processo di conservazione e archiviazione della documentazione inerente a ciascuna transazione;
- formale processo autorizzativo dei pagamenti (approvazione a doppia firma) e delle spese che impiegano le risorse societarie;
- formale procedura relativa alla gestione di magazzino con riferimento al ciclo passivo, che prevede regole relative alla ricezione della merce, ai controlli qualitativi e amministrativi da svolgere, nonché agli eventuali resi.

3.3 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- Responsabili *Operations*;
- Responsabile *Supply Chain & Logistics*;
- Responsabile *Social & Environmental Responsibility;*
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Selezione, gestione e controllo dei fornitori e subfornitori;
- Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori;
- Stipulazione di contratti con i fornitori;
- Verifica/controllo qualitativo sulle merci o sui servizi acquistati.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)*
  Utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti di fornitura, registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte, oppure utilizzo di fatture emesse da fornitori per un ammontare superiore rispetto al valore effettivo della prestazione resa a favore della Società.
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)*

Controlli esistenti:
Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli previsti, si rinvia a quanto indicato con riferimento ai Delitti contro la personalità individuale.

3.4 GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- CFO;
- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione della liquidità;
- Gestione dei conti correnti societari;
- Gestione degli incassi e dei pagamenti.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)*
  La Società contabilizza solo una parte dei pagamenti per servizi resi ad altra Società, dirottando la parte residua, senza che di ciò risulti traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una Società fiduciaria
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)*

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli previsti, si rinvia a quanto indicato con riferimento ai Reati Societari.

3.5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- CFO;
- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione della documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali;
- Invio delle dichiarazioni fiscali.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)*
  Indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero mancata indicazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)*
  Falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità.
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)*
  Al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società pone in essere atti fraudolenti quali la donazione di un ramo di azienda e la cessione di tutte le attività economiche ad un prezzo irrisorio.
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)*
  Indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero mancata indicazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, oppure omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuto
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)*
  Omessa presentazione, nei tempi e nei modi indicati, di una delle dichiarazioni prescritte come obbligatorie.
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)*
  Comportamento fraudolento consistente nel porre in compensazione partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi

contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di criteri a livello di Gruppo relative al calcolo e al consolidamento delle imposte dirette e differite;
- predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali richieste dalla normativa fiscale con il supporto del consulente esterno;
- processo relativo alla gestione delle vendite *tax free* all'interno degli *store*, con indicazione delle modalità di emissione del certificato *tax free* e della relativa fatturazione;
- formale processo di revisione dei documenti contabili e fiscali da parte dei consulenti esterni;
- formale processo di conservazione della documentazione fiscale.

3.6 PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- CFO;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Pagamento dei tributi e delle imposte.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)*
  La Società pone in essere attività fraudolente finalizzate a sottrarsi al pagamento dei debiti tributari relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante il clandestino trasferimento all'estero di fondi e tramite il loro occultamento all'attività di verifica svolta dagli organi dell'amministrazione fiscale.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali richieste dalla normativa fiscale con il supporto del consulente esterno;
- formale processo di revisione dei documenti contabili e fiscali da parte dei consulenti esterni;
- definizione di un piano di verifiche fiscali da parte del consulente esterno;
- formale processo di conservazione della documentazione fiscale.

3.7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Principali unità organizzative coinvolte:

- CFO;
- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Conservazione della documentazione contabile.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs n. 74/2000)*
  Il legale rappresentante della Società trasferisce, senza dichiararlo in sede di accertamento, in un luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone in sede solo una parte.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che

vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva può essere menzionato il seguente controllo esistente:

- formale processo di conservazione delle fatture, le quali sono archiviate sia in formato elettronico che cartaceo;
- formale processo di conservazione della documentazione contabile in formato cartaceo e digitale.

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati individuati al precedente paragrafo, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, i Reati indicati nel precedente paragrafo, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei medesimi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, vige l'obbligo di:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;

- verificare l'effettività delle prestazioni rese dai soggetti terzi (es. consulenti o fornitori);
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne ai fini della prevenzione dei reati in materia tributaria;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione ai reati in materia tributaria.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Tributari, lo stesso:

- può richiedere alla Funzione competente copia di tutta la documentazione necessaria al fine di effettuare eventuali controlli a campione (ad esempio: ordini, fatture, documentazione relativa ai fornitori, ricevuta di versamento delle imposte, ecc.).
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati tributari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati tributari al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquies*: delitti contro la personalità individuale 3

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*quinquies* del Decreto 3

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo 4

3.1 SELEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E I SUBFORNITORI 4

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato 7

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 8

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquies*: delitti contro la personalità individuale

L'Articolo 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**"), introdotto dalla Legge n. 11 agosto 2003 n. 228, e successivamente modificato e integrato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, L. 29 ottobre 2016, n. 199, nonché, da ultimo, D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i Delitti contro la personalità individuale (di seguito, "**Delitti contro la personalità individuale**").

Si specifica che, tra le fattispecie elencate all'art. 25-*quinquies* del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale si ritiene rilevante il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*quinquies* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-*quinquies* del Decreto qualora i delitti contro la personalità individuale siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società.

Reato	Sanzione Pecuniaria
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote
Prostituzione minorile (art. 600 *bis* comma 1 c.p.)	Sanzione pecuniaria 300 a 800 quote
Prostituzione minorile (art. 600 *bis* comma 2 c.p.)	Sanzione pecuniaria 200 a 700 quote
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)	Sanzione pecuniaria 300 a 800 quote
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)	Sanzione pecuniaria 200 a 700 quote
Pornografia minorile (art. 600 *ter* commi 1 e 2 c.p.)	Sanzione pecuniaria 300 a 800 quote
Pornografia minorile (art. 600 *ter* commi 3 e 4 c.p.)	Sanzione pecuniaria 200 a 700 quote
Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)	Sanzione pecuniaria 200 a 700 quote

Reato	Sanzione Pecuniaria
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)	Sanzione pecuniaria 400 a 1000 quote

Oltre alle sanzioni pecuniarie, con la sentenza di condanna verrà sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cfr. art. 19 del Decreto).

Per i reati indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 25-*quinquies* è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

Con riferimento ai reati della presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, è stata individuata la seguente **Area a Rischio Reato**:

- Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori e i subfornitori.

Eventuali integrazioni delle aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Nell'ambito dell'Area a Rischio Reato sopra indicata sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. Si riportano, altresì, in via esemplificativa alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nell'Area a Rischio Reato.

3.1 SELEZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E I SUBFORNITORI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- Responsabili *Operations*;
- Responsabile *Supply Chain & Logistics*;
- Responsabile *Social & Environmental Responsibility;*
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Selezione e valutazione dei fornitori di materie prime e della produzione;
- Selezione e valutazione dei fornitori in appalto;
- Svolgimento di verifiche sui fornitori e sui subfornitori.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)*
  Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto per contrastare il fenomeno del caporalato e per fornire una tutela più pregnante alla posizione del lavoratore da forme di sfruttamento di natura economica e di trattamento degradante teso a svilirne la dignità, allo scopo di massimizzarne la redditività.
  Il reato può essere integrato nell'ipotesi di reclutamento, utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante attività di intermediazione, che svolge attività lavorativa in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Tale condotta può esporre a rischi anche la società committente nel caso di mancata vigilanza e controllo sul rispetto delle condizioni di lavoro dei lavoratori assunti presso le società fornitrici di servizi

  La stessa norma individua come indici di sfruttamento dei lavoratori le seguenti condizioni:
  1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene;
  4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- la Società richiede ai propri fornitori di aderire e conformarsi ai medesimi standard adottati dal *brand* e delineati nel Codice di Condotta dei Fornitori e nella Guida all'approvvigionamento responsabile;
- non è consentita alcuna forma di violazione dei diritti umani e/o di pratiche illecite sul luogo di lavoro, né il lavoro minorile né il lavoro forzato, né qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza;
- adozione di un Codice di condotta dei fornitori, applicabile a tutti i fornitori e subfornitori della Società, i quali sono tenuti a rispettare i principi e gli *standard* ivi indicati;
- per garantire il rispetto dei propri standard e delle proprie politiche, la Società svolge regolarmente *audit* nei confronti dei fornitori e subfornitori e i siti produttivi vengono previamente visitati, valutati e approvati prima della produzione;
- adozione di una formale politica relativa alla regolamentazione del subappalto, a cui i fornitori possono ricorrere ove strettamente necessario e previa autorizzazione del subfornitore da parte della Società;
- la Società predilige forme di produzione dirette, senza ricorso al subappalto. Tuttavia, qualora necessario, il fornitore che si avvalga di eventuali subfornitori deve garantire il rispetto delle politiche e degli standard della Società anche da parte dei subfornitori stessi. In ogni caso non è consentito il subappalto finalizzato esclusivamente alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione dei profitti;
- fornitori e/o subfornitori devono garantire il rispetto degli standard di sostenibilità sociale e ambientale del Gruppo stabiliti nel Codice Etico e nella Guida all'approvvigionamento responsabile (ad esempio, i fornitori devono garantire che le tariffe pagate ai propri subfornitori siano adeguate a garantire condizioni di lavoro e retributive conformi alla legge dei lavoratori del subfornitore);
- i fornitori possono avvalersi solo di subappaltatori autorizzati dalla Società e devono svolgere controlli nei confronti dei propri subfornitori;

- adozione di una formale politica aziendale per i *partner* contro la schiavitù moderna in conformità ai principi stabiliti dalla legge "*Modern Slavery Act*", per informare i propri *partner* e promuovere maggiore trasparenza su tali tematiche nell'ottica di identificare e correggere eventuali pratiche che portano alla schiavitù moderna;
- predisposizione della Guida all'approvvigionamento responsabile, nell'ottica di illustrare i valori e gli *standard* ambientali e sociali, cui devono conformarsi i fornitori e gli eventuali subfornitori, anche in appalto, in tutta la catena di fornitura e approvvigionamento. I principi fondamentali su cui si fonda la Guida sono: i principi fondamentali su cui si fonda la Guida sono: a) tutela dei diritti umani e della persona, rispetto ai quali la Società si impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro in tutta la catena di fornitura, al rispetto dei diritti umani e a creare un impatto sociale positivo; b) benessere animale, dal momento che il *brand* è un marchio di lusso vegetariano e *cruelty free*; c) tutela dell'ambiente e della natura, per cui la Società si impegna a garantire un approvvigionamento sostenibile e una gestione responsabile delle proprie attività commerciali;
- processo relativo alla selezione e valutazione dei fornitori, sulla base di una check list documentale, con particolare riguardo ad aspetti di salute e sicurezza, nonché alla regolarità contributiva e previdenziale (a titolo esemplificativo, DURC, DUVRI, autocertificazione antimafia, attestazione dei lavoratori, dichiarazione organico medio annuo, polizza assicurativa ecc.);
- sistema informatico per la gestione degli *audit* sui fornitori e subfornitori.

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati al precedente paragrafo e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art.25 *quinquies* del Decreto;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato,

possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di utilizzare, assumere o impiegare manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- assicurarsi con apposite clausole contrattuali e attraverso periodiche attività di controllo che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) non utilizzino, assumano o impieghino manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori che richiama i principi del Modello e del Codice Etico della Società;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai fornitori utilizzati dalla Società, nonché nelle condizioni contrattuali concordate con il dipendente;
- verificare che i fornitori e gli eventuali subfornitori rispettino la normativa giuslavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e assicurativa;
- rispettare le procedure interne in materia di selezione, valutazione e gestione dei fornitori.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti contro la personalità individuale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, sia programmate che non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E – REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI E ALTRE UTILITA' DI ILLECITA PROVENIENZA E AUTORICICLAGGIO

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*octies*: reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio 3

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*octies* del Decreto 3

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo 4

3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI 5

3.2 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI 6

3.3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI 7

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato 8

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 9

1. Fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*octies*: reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio

L'Articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**"), introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, al riciclaggio e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché all'autoriciclaggio. In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

2. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*octies* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-*octies* del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)	• Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. • Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** divieto di contrattare con la Pubblica

		Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

In considerazione della peculiarità della propria attività, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **"Aree a Rischio Reato"**:

- Selezione e gestione dei fornitori;
- Gestione della contabilità, del bilancio e dei conti correnti societari;
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche

dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Si analizzeranno ora le singole Aree a Rischio Reato, nell'ambito di ciascuna delle quali sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili. Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- Responsabili *Operations*;
- Responsabile *Supply Chain & Logistics*;
- Responsabile *Social & Environmental Responsibility;*
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Selezione e gestione dei fornitori;
- Rapporti con i fornitori ai fini dell'acquisto di beni e servizi.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
  Qualsiasi attività di impiego di denaro, beni o altre utilità che si sanno provenienti da delitto in attività economico-finanziarie.
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
  Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa o compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Acquisto, ricezione o occultamento di beni di denaro o cose che si sanno provenienti da delitto.

- *Auto-riciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)*
  Sostituzione, trasferimento o impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto commesso dalla stessa Società in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative oppure il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli previsti si rinvia a quanto indicato con riferimento ai Delitti contro la personalità individuale.

Fra gli ulteriori presidi di controllo si menzionano i seguenti:

- processo relativo alla gestione degli incassi e dei pagamenti negli *store* in conformità alla normativa antiriciclaggio;
- previsione di un limite ai pagamenti in contanti per le vendite in *store* per i clienti italiani e per quelli stranieri non residenti in Italia;
- previsione di una specifica procedura relativa alle operazioni in contanti con clienti stranieri non residenti in Italia, che prevede la sottoscrizione di un modulo di autocertificazione, nonché la copia dei documenti del cliente e dello scontrino e/o della fattura, nonché infine la comunicazione al *Finance* dell'operazione effettuata.

3.2 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, DEL BILANCIO E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione;
- CFO;

- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione della contabilità e del bilancio;
- Gestione dei conti correnti societari.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
  Impiego di denaro, beni o altre utilità che si sanno provenienti da delitto in attività economico-finanziarie.
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
  Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa o compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- *Auto-riciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)*
  Sostituzione, trasferimento o impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto commesso dalla stessa Società in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative oppure il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli previsti si rinvia a quanto indicato con riferimento ai reati societari.

3.3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- CFO;
- Amministrazione;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione degli obblighi fiscali e tributari.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Auto-riciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)*
  La società investe il risparmio generato da una frode fiscale in attività aziendali e/o operazioni speculative al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nelle procedure aziendali.

Con riferimento ai principali controlli previsti si rinvia a quanto indicato con riferimento ai reati tributari.

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati precedentemente e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che,

considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, vige l'obbligo di:

- rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o alla cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e del delitto di dichiarazione fraudolenta;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- verificare l'effettività delle prestazioni rese alla Società da soggetti terzi (es. un consulente o fornitore).

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di

denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza nonché autoriciclaggio, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza nonché autoriciclaggio previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza nonché autoriciclaggio, al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e altre utilità di illecita provenienza nonché autoriciclaggio, al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies*: reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro 3

2. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies*: reati ambientali 4

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*septies* del Decreto 5

4. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*undecies* del Decreto 8

5. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 11

5.1 GESTIONE E ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 11

6. Principi generali di comportamento con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 13

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 15

8. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo con riferimento ai reati ambientali 17

8.1 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE 17

9. Principi e regole di comportamento con riferimento ai reati ambientali 18

10. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 19

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies*: reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro

L'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche solo il "**Decreto**") prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai delitti, commessi in violazione della normativa in tema di igiene e di sicurezza sul lavoro, di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

Il D. Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito "**TUSL**") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'art. 30 del TUSL, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e

controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico […]".

2. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies*: reati ambientali

La presente Parte Speciale riguarda i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto ("**Decreto**"), introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente in vigore dal 16 agosto 2011, e successivamente dalla L. 68/2015.

L'art. 25-*undecies* del Decreto prevede i seguenti reati-presupposto:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Divieti di scarico – Sanzioni penali (art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, oggi previsto dall'art. 452-*quaterdecies* del Codice Penale);
- Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006);

- Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 della Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8. del D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. n. 202/2007).

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato non sono applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 della Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8. del D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. n. 202/2007).

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*septies* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-*septies* del Decreto qualora i reati in questione siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società.

Reato	**Sanzioni Pecuniarie**	**Sanzioni interdittive**
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, co. 2 del D. Lgs. 81/2008.	Sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, le sanzioni

		interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi
Tutte le altre ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza	Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** divieto di contrattare

		con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.) commesse in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza	Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote	Si applicano, per una durata non superiore a sei mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

		e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

4. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-*undecies* del Decreto

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
D. Lgs. 152/2006		
Art. 137, c. 2: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, parte III), senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, c. 3: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, parte III), in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 137, c. 5, I periodo: scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle tabelle 3 e 4, Allegato 5, parte III, in relazione alle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, Allegato 5, parte III, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 137, c. 5, II periodo: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissate in relazione alle sostanze pericolose di cui alla	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi

tabella 3/A, Allegato 5, parte III		
Art. 137, c. 11: violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, c. 13: scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiale	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 1, lett. a: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
Art. 256, c. 1, lett. b: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 3, I periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 3, II periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 256, c. 4: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti, o	Sanzione pecuniaria da 75 a 125 quote	

assenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per iscrizioni/comunicazioni		
Art. 256, c. 5: miscelazione non consentita di rifiuti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 6: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
Art. 258, c. 4, II periodo: predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 259, c. 1: traffico illecito di rifiuti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 260, c. 1 e 2: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (da 400 a 800 se rifiuti ad alta radioattività)	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per gli enti con scopo unico o prevalente di commettere reato)
Art. 260-*bis*, c. 6: predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 260-*bis*, c. 7, II periodo: trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 260-*bis, c. 7, III periodo*: utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 260-*bis*, c. 8: trasporto di rifiuti con la copia cartacea del Sistri fraudolentemente alterata	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (da 200 a 300 quote se rifiuti sono pericolosi)	
Art. 257, c. 1: omessa comunicazione di inquinamento, omessa	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	

bonifica con superamento delle CSR		
Art. 257, c. 2: omessa bonifica con superamento delle CSR per inquinamento da sostanze pericolose	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 279, c. 5: emissione in atmosfera con superamento dei limiti con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	

5. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con precipuo riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano che tali reati potrebbero astrattamente interessare la totalità delle componenti/aree aziendali e che pertanto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività.

Pertanto, in relazione al possibile verificarsi di eventi infortunistici di rilevanza penale, sono stati individuati come aree a rischio, ossia nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto, la gestione e l'espletamento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene all'individuazione e alla analisi dei rischi, le Linee Guida rilevano altresì, con riguardo alle fattispecie previste, che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TUSL.

5.1 GESTIONE E ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Principali unità organizzative coinvolte:

- Datore di lavoro;
- Tutto il personale della società;

- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);*
- *Lesioni gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)*
  Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro che cagioni la morte o lesioni gravi/gravissime ad un dipendente.

Controlli esistenti:

La produzione dei prodotti del *brand* è interamente esternalizzata a soggetti terzi. Pertanto, i principali temi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro si pongono con riguardo all'attività svolta presso gli uffici e le *boutique* del *brand*.

Tanto considerato, per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nel Codice Etico; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- formale individuazione del datore di lavoro;
- individuazione dei soggetti referenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, individuazione dell'RSPP, del RLS, del Medico Competente);
- adozione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) contenente puntuali misure di prevenzione e protezione adottate ai fini del contenimento dei seguenti principali rischi:
  - luoghi e contesti di lavoro (locali e strutture; posture; servizi igienico assistenziali; microclima; impianti elettrici; videoterminali; attrezzature; informazione e formazione; rischio incendio);
  - movimentazione manuale dei carichi;

  - rumore dei luoghi di lavoro;
  - rischio incendio;
  - rischio stress lavoro correlato;
  - radiazioni ottiche artificiali;
  - vaporella;
  - esposizione ad atmosfere esplosive;
  - agenti biologici;
  - infortuni in itinere;
  - rischio elettrico;
  - utilizzo di videoterminali;
  - rischio chimico.
- definizione di un programma delle misure di miglioramento del livello di sicurezza;
- definizione del piano di gestione delle emergenze, prevenzione incendi e pronto soccorso;
- definizione di un processo di gestione delle emergenze, incendi e sanitarie;
- predisposizione di un apposito modulo per la rilevazione e la comunicazione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti;
- adozione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- processo di verifica dei fornitori sulla base di una check list documentale, con la quale si richiede al fornitore di trasmettere alla Società copia della seguente documentazione: (i) visura camerale; (ii) documenti del legale rappresentante; (iii) DURC; (iv) DUVRI; (v) eventuale certificazione antimafia; (vi) dichiarazione relativa all'organico medio annuo; (v) attestati dei lavoratori; (vi) nonché polizza assicurativa;
- definizione di un piano periodico di formazione generale e specifica dei lavoratori;
- predisposizione di uno scadenziario della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fornitura di idonei DPI ai dipendenti.

6. Principi generali di comportamento con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, è fatto obbligo:

- ai soggetti aziendali e alle Funzioni aziendali, a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali

esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i soggetti coinvolti nelle attività descritte nella presente Parte Speciale di aver cura della propria sicurezza e salute, e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- a tutti i Destinatari di segnalare immediatamente ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- a tutti i Destinatari di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica vigente;
- a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto divieto, per tutti i Destinatari del Modello, di:
- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro a rischio senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;

- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza, specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

REATI AMBIENTALI

8. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo con riferimento ai reati ambientali

Con riferimento ai reati della presente Parte Speciale, occorre evidenziare che la Società è un *brand* vegetariano costantemente impegnato nella ricerca di materiali innovativi *cruelty free*. Pertanto, nessun prodotto del *brand* contiene pelli e/o materiale di origine animale.

Ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, è stata individuata la seguente **Area a Rischio Reato:**

- Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

Eventuali integrazioni della suddetta area a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni Aziendali.

Nell'ambito dell'Area a Rischio Reato sono state individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati ambientali. Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

8.1 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministratore Delegato;
- RSPP;
- Consulente esterno.

Attività sensibili:

- Selezione delle ditte incaricate della raccolta, del recupero, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti della società;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *reati previsti dal D. Lgs. 152/2006*
- *reati ambientali previsti dal codice penale*

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- la Società si impegna a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale conducendo le proprie attività nel rispetto della natura e dell'ambiente circostante, nonché nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili;
- la Società si impegna al rispetto di *standard* ambientali cui devono conformarsi anche i propri *partner* commerciali e tutta la catena di fornitura, con particolare riferimento (i) alla riduzione delle emissioni anche attraverso il passaggio a fonti di energia rinnovabili; (ii) alla riduzione della produzione dei rifiuti in tutta la catena produttiva e al riciclaggio dei prodotti non vendibili e/o in eccesso; nonché alla (iii) all'utilizzo consapevole delle risorse idriche;
- i fornitori e i subfornitori del *brand* sono tenuti al rispetto degli *standard* e dei principi indicati nel Codice di Condotta dei Fornitori in materia ambientale;
- è fatto divieto ai fornitori e subfornitori di impiegare taluni materiali e sostanze nella produzione dei prodotti del *brand*, negli imballaggi, nei componenti e in qualsiasi altro articolo contenente il nome e/o il logo del *brand*, quali ad esempio: (i) prodotti di origine animale; (ii) *mulesing*; (iii) pvc; (iv) pfc; (v) cotone uzbeko, siriano e turkmeno; (vi) agora e mohair; (vii) utilizzo di materiali contenuti nelle PRSL e MRSL.

9. Principi e regole di comportamento con riferimento ai reati ambientali

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati sopra individuati, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-*undecies* del Decreto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:
- segnalare immediatamente le eventuali criticità in ambito ambientale;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

10. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati ambientali al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati ambientali al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI A TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis1*: delitti contro l'industria e il commercio 3

2. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis*: delitti a tutela della proprietà industriale 3

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-*bis.1* e 25-*bis* del Decreto 4

4. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo 6

4.1 CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON I CLIENTI, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E CONTROLLI DI QUALITÀ SUI PRODOTTI E SUI SERVIZI RESI AI TERZI 7

4.2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. 9

5. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato 10

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 10

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis1*: delitti contro l'industria e il commercio

L'Articolo 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i delitti contro l'industria e il commercio. In particolare, l'art. 25-*bis.1* del Decreto prevede i seguenti reati-presupposto:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato *non* risultano applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società:

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

2. Fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis*: delitti a tutela della proprietà industriale

L'Articolo 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 disciplina i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. In particolare, l'art. 25-*bis* del Decreto prevede i seguenti reati-presupposto:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato risultano applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 25-*bis.1* e 25-*bis* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'art. 25-*bis.1* del Decreto qualora i reati sopra indicati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Non prevista
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 800 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Si applicano, per una durata non superiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto.

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

Con riferimento ai reati della presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate le seguenti **Aree a Rischio Reato:**

- Conclusione dei contratti con i clienti;
- Controlli di qualità sui prodotti e sui servizi resi ai terzi;

- Gestione degli adempimenti in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Eventuali integrazioni della suddetta area a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni aziendali.

Nell'ambito di ciascuna Area a Rischio Reato sono state individuate le medesime c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento alle suddette area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

4.1 CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON I CLIENTI, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E CONTROLLI DI QUALITÀ SUI PRODOTTI E SUI SERVIZI RESI AI TERZI

Principali unità organizzative coinvolte:

- Amministrazione;
- Responsabile *Operations*.

Attività sensibili:

- Conclusione dei contratti con i clienti e controlli di qualità sui prodotti e/o servizi resi ai terzi.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)*
  Impedimento o turbamento del commercio di un'altra società (magari concorrente) con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
  Impedimento o turbamento del commercio di un'altra società (magari concorrente) con minaccia o violenza.
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Consegna di un tipo di prodotto diverso da quello indicato nell'etichetta o diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello pattuito con la controparte commerciale.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali.

Tra i principali controlli previsti vi sono inoltre i seguenti:

- la Società si impegna a progettare e commercializzare prodotti conformi agli standard e alle normative vigenti in materia di qualità, sicurezza, tutela della proprietà intellettuale e industriale, nonché a fornire informazioni corrette e affidabili;
- le campagne pubblicitarie e le pubbliche relazioni del *brand* si basano su onestà e correttezza nei confronti dei clienti e dei consumatori, nonché sull'attenzione prestata alla sicurezza degli stessi;
- non sono consentite situazioni di conflitto di interesse nell'espletamento di qualsiasi attività da parte dei dipendenti, e, in generale, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società, in quanto deve essere evitata ogni situazione che possa influenzare l'imparzialità e l'eticità del comportamento di tali individui;
- processo di controllo e di certificazione della qualità dei prodotti finiti con l'ausilio di un consulente esterno, al fine di verificare il rispetto degli *standard* della Società e del Gruppo in relazione ai prodotti realizzati per conto del *brand*;
- processo di selezione e verifica dei fornitori produttivi e di materie prime sulla base di una *check list* documentale, con particolare riguardo ad aspetti di compliance sociale e ambientale, attraverso lo svolgimento di *audit* e sopralluoghi periodici;
- impegno da parte dei fornitori e dei subfornitori del *brand* al rispetto degli *standard* e dei principi indicati nel Codice di Condotta dei Fornitori in relazione alla tracciabilità dei materiali.

4.2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

Principali unità organizzative coinvolte:

- Ufficio Legale;
- Ufficio Creativo (con sede a Londra).

Attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)*
  Riproduzione integrale e/o modificazione parziale - anche non intenzionale - del marchio o del segno distintivo, in modo tale da generare confusione nel consumatore circa la provenienza del prodotto.
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)*
  Messa in vendita, in circolazione o anche solo di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, destinati al pubblico dei consumatori.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e nel Codice Etico.
Tra i principali controlli, vi sono:

- la Società si impegna a progettare e commercializzare prodotti conformi agli standard e alle normative vigenti in materia di qualità, sicurezza, tutela della proprietà intellettuale e industriale, nonché a fornire informazioni corrette e affidabili;

- svolgimento di verifiche sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ad opera dell'Ufficio Legale;
- valutazione del rischio in materia di proprietà intellettuale, in base alla quale viene definito il livello di approvazione del progetto;
- *training* in materia di proprietà intellettuale nei confronti dei dipendenti.

5. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, sopra individuati e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati sopra menzionati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal mettere in vendita prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- astenersi dal mettere in vendita prodotti industriali realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale altrui o in violazione dello stesso.

Ai fini dell'attuazione del comportamento di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione ai reati contro l'industria e il commercio.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti contro l'industria ed il commercio, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai delitti contro l'industria ed il commercio al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai delitti contro l'industria ed il commercio al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. **Fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis*: reati informatici e trattamento illecito di dati** 3
2. **Le sanzioni previste in relazione all'art 24-*bis* del Decreto** 3
3. **Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo** 6
4. **Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato** 9
5. **Compiti dell'Organismo di Vigilanza** 10

1. Fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis*: reati informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 24-*bis* del D. Lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**"), introdotto dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, da ultimo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i reati informatici e il trattamento illecito di dati ("**Delitti informatici**").

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Estorsione (art. 629 comma terzo c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

2. Le sanzioni previste in relazione all'art 24-*bis* del Decreto

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'art. 24-*bis* del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati

da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinquies* c.p.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **a)** interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-bis, 635-*quater* e 635-*quinquies* (art. 629 c.p.);	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto, per una durata non inferiore ai due anni.
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635-*quater.1* c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **b)** sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Documenti informatici: Falsità (491-*bis* c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); • Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).	Salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **c)** divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto: **c)** divieto di contrattare con la Pubblica

		Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopra citate va in ogni caso considerata la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In caso di commissione dei reati che precedono si applica inoltre la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. Le aree a potenziale rischio reato e i relativi principi di controllo preventivo

Tra le attività sensibili ai fini dell'art. 24-*bis* del Decreto sono incluse **tutte le attività in cui è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e telematici**, non è pertanto possibile aprioristicamente limitare alcun ambito di attività aziendale potenzialmente esposta al presente Rischio Reato.

Principali unità organizzative coinvolte:

- Responsabile IT;
- Consulenti esterni.

Attività sensibili:

- Gestione dei dispositivi aziendali;
- Attività di navigazione su Internet;
- Gestione dei sistemi *software* aziendali;
- Trattamento di dati confidenziali e non confidenziali;
- Gestione della rete aziendale;
- Gestione degli accessi ad *account*/profili utente.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

- *Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
  Falsificazione di atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico.
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
  Accesso abusivo al sistema informatico di una società concorrente per acquisirne dati o informazioni commerciali.
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
  Acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione, ovvero nel procurare ad altri codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; oppure diffondere, comunicare o consegnare a terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); oppure fornire informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)*
  Diffondere, comunicare e consegnare programmi e hardware infetti/virus attraverso le reti telematiche.
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
  Intercettazione, interruzione e impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
  Installazione abusiva di software o apparecchiature informatiche all'interno o all'esterno della Società al fine di intercettare terze parti e carpire informazioni da una società concorrente, oppure installazione di sniffing di rete per catturare password ed accedere ai sistemi informatici di una società concorrente.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
  Distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione di programmi o dati informatici altrui.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
  Distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione di programmi o dati informatici dello Stato o di un ente pubblico.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
  Fornitura di un programma informatico di propria creazione per danneggiare il sistema informatico di una società, al fine di trarne un vantaggio, oppure danneggiare o interrompere il sistema informatico o telematico di un competitor per creare un disservizio.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
  Distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento.
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
  Alterazione di un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Controlli esistenti:

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- la Società si impegna a trattare e gestire i dati personali dei clienti in modo conforme alla legge e alla normativa applicabile;
- rormale procedura relativa alla gestione di eventuali *data breach*, che descrive le modalità di segnalazione di *data breach* nonché il processo di gestione di tali eventi con riguardo alla fase di analisi dell'evento e di comunicazione del *data breach* in conformità alla normativa applicabile;
- linee guida per l'utilizzo delle applicazioni aziendali con riguardo alle modalità di autenticazione, di gestione dei profili autorizzativi, di *log in* nel sistema, nonché di gestione e minimizzazione dei dati;
- processo relativo all'adozione e all'implementazione di misure interne di sicurezza dei dati;
- processo relativo all'utilizzo dei sistemi e delle apparecchiature informatiche, con cui vengono definite le regole di autenticazione, *log in*, nonché di utilizzo corretto e di protezione dei sistemi e delle apparecchiature aziendali;
- processo relativo alla conservazione e al trattamento dei dati in conformità alla normativa applicabile.

4. Principi e regole di comportamento nelle aree di attività a rischio di reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nei precedenti paragrafi;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nei precedenti paragrafi, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne ed i principi di controllo in esse previsti;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi (ad esempio: società concorrenti), in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante

l'intercettazione di comunicazioni;
- astenersi dall'alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- astenersi dall'utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- astenersi dall'utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- astenersi dall'accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- astenersi dal porre in essere, nei rapporti con soggetti esterni, comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici e telematici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare i compiti, ruoli e responsabilità definiti dal sistema dei poteri nella gestione della sicurezza informatica, dell'utilizzo e dell'assegnazione dei diritti di accesso agli strumenti informatici, telematici e delle reti;
- utilizzare i dispositivi informatici della Società per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare in modo corretto le password fornite della Società;
- non modificare o alterare le configurazioni impostate sui dispositivi informatici forniti dalla Società;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati previsti dal Decreto;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non programmate, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai Delitti Informatici al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO A MINORE RILEVANZA

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 febbraio 2025

INDICE

1. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*) 3

2. Principi generali di condotta in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*) 5

3. Principi generali di comportamento in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*) 7

4. Principi generali di comportamento in relazione al reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*) 8

5. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti in materia di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*) 8

6. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 d.lgs. 231/2001) 9

1. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001 ("**Decreto**"), si è ritenuto che la probabilità di una loro commissione possa essere **non** significativa e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito indicati.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*ter* del Decreto;
- instaurare rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospetto o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- introdurre nella Società armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- informare i soggetti terzi degli impegni e degli obblighi imposti dal Modello della Società e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
- interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare a quanto previsto dal Modello della Società, dandone immediatamente avviso all'Organismo di Vigilanza;

- improntare i rapporti con tutti i soggetti terzi ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità ed ai valori espressi dal Modello della Società, prevedendo prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
- agire con prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo: i rapporti con le controparti possono essere istaurati solo previa accurata e documentata verifica sulla controparte, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che essa operi in modo illecito;
- verificare in modo costante e continuativo la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi della Società delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento con terze parti soltanto di rapporti corretti, realmente rispondenti agli interessi della Società e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- mostrare assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

Inoltre, con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti sono poste in essere specifiche attività di verifica preventiva finalizzata ad assicurare che le terze parti con le quali la Società instaura rapporti contrattuali non siano coinvolte in reati connessi ad associazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di essere umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché quelle operanti con finalità di terrorismo.

2. Principi generali di condotta in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione al reato di cui all'art. 25-*novies*, relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una loro commissione possa essere **non** significativa e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del Decreto;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela del diritto d'autore;
- diffondere o comunque utilizzare opere (es. immagini, fotografie, video, audio, ecc.) protette dal diritto d'autore;
- utilizzare abusivamente software senza licenza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- acquisto di prodotti incorporanti opere dell'ingegno protette (es. libri, cd, dvd ed altri supporti incorporanti opere musicali, cinematografiche e audiovisive, programmi per elaboratore, decoder di programmi audiovisivi, ecc.) solo presso fornitori autorizzati;
- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori esterni sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto;
- previsione, all'interno degli accordi stipulati con i fornitori di clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore di diritti d'autore e/o mancato pagamento di oneri a enti, consorzi e società (ad esempio SIAE);
- inserimento, all'interno dei contratti con i fornitori, di clausole con cui i fornitori si obbligano a rispettare le norme di legge vigenti e il presente Modello, e garantiscono di poter legittimamente disporre dei diritti d'autore relativamente ai prodotti e servizi forniti e l'assenza di possibili violazioni di diritti di terzi, nonché di clausole risolutive espresse e di clausole che prevedono l'obbligo di manlevare la Società da qualsivoglia pretesa da parte di terzi;

- individuazione dei soggetti responsabili in merito alle attività di installazione, gestione e monitoraggio dei *software* sui dispositivi aziendali;
- definizione ed implementazione di norme che devono essere osservate dai dipendenti per il corretto utilizzo dei sistemi informatici, delle banche dati di terzi e di Internet (incluso il divieto di scaricare nuovi software senza autorizzazione, di copiare programmi, ecc.);
- sistematico svolgimento di verifiche sul numero di licenze *software* acquistate rispetto al numero di postazioni sulle quali il software è installato;
- identificazione dell'*hardware* e del *software* installato su ogni macchina al momento del *log-in*;
- esistenza di strumenti *software* in grado di identificare traffico anomalo e/o *software* malevolo e/o potenzialmente pericoloso ed eventualmente procedere alla rimozione dello stesso;
- limitazione dell'accesso alle banche di dati di terzi ai soli dipendenti muniti di relativa *user ID* e *password*.

3. Principi generali di comportamento in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)

Anche in relazione al reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere **non** significativa e pertanto per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- considerare prevalente a qualsiasi condizione economica il rispetto della tutela dei lavoratori e delle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale;
- assicurarsi che eventuali lavoratori extracomunitari siano in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- archiviare la documentazione relativa al personale;
- rispettare le procedure interne in materia di qualificazione e monitoraggio delle prestazioni rese dai fornitori.

4. Principi generali di comportamento in relazione al reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)

Anche in relazione al delitto di razzismo e xenofobia, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere **non** significativa e pertanto per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*terdecies* del Decreto;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali della persona;
- porre in essere qualsiasi tipo di discriminazione (per sesso, età, lingua, origine etnica, razza, religione o orientamento sessuale) nei confronti dei lavoratori e di terzi, sia nella fase di selezione del personale, sia in tutte le fasi successive di attività della Società;
- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o istigare a commettere le discriminazioni sopra indicate;
- organizzarsi o associarsi con gruppi che hanno tra i propri scopi quelli di incitare alla violenza o alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché partecipare a organizzazioni/associazioni/movimenti che perseguono tali scopi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale;
- garantire condizioni lavorative ed economiche eque a tutti i lavoratori, senza discriminazione alcuna.

5. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti in materia di

contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 ("**Decreto**"), si è ritenuto che la probabilità di una loro commissione possa essere **non** significativa e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati sopra menzionati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Ai fini dell'attuazione del comportamento di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne ai fini della prevenzione dei delitti in materia di contrabbando;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione ai delitti in materia di contrabbando.

6. Principi generali di comportamento in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 d.lgs. 231/2001)

Infine, anche in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile (con particolare riferimento al delitto di cui all'art. 512 *bis* c.p.), la probabilità di una loro commissione possa essere **non** significativa e, pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*octies*.1 del Decreto;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nell'art. 25-*octies*.1 del Decreto, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare, in generale, i principi indicati nel Codice Etico della Società;
- rendere tracciabile, in ogni sua fase, il processo di partecipazione alle gare e conservare la relativa documentazione;
- attenersi al processo di selezione e verifica dei fornitori adottato dalla Società, che prevede l'acquisizione, ove possibile, della certificazione antimafia eventualmente rilasciata.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

.

Articolo 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati

.

commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5
Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'**Error! Hyperlink reference not valid.,** comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

.

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della **Error! Hyperlink reference not valid.**del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)[1].

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

[1] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente sostituito dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

.

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

.

a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.

.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni[2].

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

.

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, convertito, con modificazioni, dalla **Error! Hyperlink reference not valid.**. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria[3].

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

.

prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, convertito, con modificazioni, dalla **Error! Hyperlink reference not valid.**, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi[4].

[4] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, convertito, con modificazioni, dalla **Error! Hyperlink reference not valid.**, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'**Error! Hyperlink reference not valid.**, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO (1)[5]

Articolo 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture[6]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[7].
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898[8].
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 *bis*
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[5] Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
[6] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[7] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e successivamente dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
[8] Comma inserito dall'articolo 5 comma 1 lettera a) numero 3) del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote[9].

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote[10].

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote[11].

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)[12].

Articolo 24 *ter*

Delitti di criminalità organizzata[13]

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del

[9] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge 28 giugno 2024, n. 90.
[10] Comma inserito dall'articolo 20, comma 1, lett. b) della legge 28 giugno 2024, n. 90.
[11] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lett. c) della legge 28 giugno 2024, n. 90.
[12] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lett. c) della legge 28 giugno 2024, n. 90.
[13] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

.

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.[14]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale[15].

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,

[14] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, poi sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e infine modificata dall'articolo 9, comma 2-ter, del D. L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

[15] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e infine modificato dall'articolo 9, comma 2-ter, del D. L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112

.

319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (4).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[16].

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*2*[17].

Articolo 25 *bis*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento[18]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie[19]:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

---

[16] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[17] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[18] Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99.
[19] Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

.

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[20].

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno[21].

Articolo 25 *bis*.1

Delitti contro l'industria e il commercio[22]

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste

dall'articolo 9, comma 2.

[20] Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99.
[21] Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99.
[22] Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

.

Articolo 25 *ter*

Reati societari[23]

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie[24]:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote[25];

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6)[26];

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'**Error! Hyperlink reference not valid.**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;][27];

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624,

secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

---

[23] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. A norma dell'articolo 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, sono raddoppiate.

[24] Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69e successivamente modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

[25] Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[26] Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[27] Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

.

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote[28];

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2[29];

[28] Lettera modificata dall'articolo 31, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

[29] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della **Error! Hyperlink reference not valid.**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote[30].

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25 *quater*

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico[31]

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 *quater.*1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili[32]

[30] Lettera inserita dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
[31] Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.
[32] Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 *quinquies*

Delitti contro la personalità individuale[33]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote[34];
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote[35];
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote[36].

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si

[33] Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
[34] Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.
[35] Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
[36] Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

.

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 *sexies*

Abusi di mercato[37]

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25 *septies*

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro[38]

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[37] Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
[38] Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25 *octies*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio[39]

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 *octies*.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori[40]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[39] Articolo inserito dall' articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
[40] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Rubrica modificata dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.
.

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'**Error! Hyperlink reference not valid.,** si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote[41].

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.[42].

Articolo 25 *nonies*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore[43]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

---

[41] Comma inserito dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.
[42] Comma modificato dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.
[43] Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

.

Articolo 25 *decies*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria[44]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Articolo 25 *undecies*

Reati ambientali[45]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote[46];
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote[47];
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote[48];
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote[49];
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote[50];
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote[51];

[44] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
[45] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
[46] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[47] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[48] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[49] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[50] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[51] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
.

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote[52].

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)[53].

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:
    1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
    1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
    1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

[52] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
[53] Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

.

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies del codice penale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    4. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all’art. 452 quaterdecies del codice penale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

.

Articolo 25 *duodecies*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[54]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote[55]

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote[56].

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno[57].

Articolo 25 *terdecies*

Razzismo e xenofobia[58]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 *quaterdecies*

---

[54] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
[55] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[56] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[57] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[58] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).
.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati[59]

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25 *quinquiesdecies*

Reati tributari[60]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

[59] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.
[60] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

.

e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie[61]:

a. per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b. per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c. per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote[62].

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo[63].

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).[64].

Articolo 25 *sexiesdecies*

Contrabbando[65]

[61] Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
[62] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[63] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[64] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[65] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote[66].
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote[67].
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)[68].

Articolo 25 *septiesdecies*

Delitti contro il patrimonio culturale[69]

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

[66] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
[67] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
[68] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
[69] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.
.

Articolo 25 *octiesdecies*

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici[70]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

[70] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28
Trasformazione dell'ente

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29
Fusione dell'ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto.

L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

2. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività

.

nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
    a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
    b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
    c. l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

.

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
   a. la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
   b. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
   c. la sottoscrizione del difensore;
   d. la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

P r o v e

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a. la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b. la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

.

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231[71].

Articolo 46
Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

[71] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17.

.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria

.

minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno[72].

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi[73].

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

[72] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[73] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico

.

nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89[74].

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**Error! Hyperlink reference not valid.**, convertito, con modificazioni, dalla **Error! Hyperlink reference not valid.**, [o loro parti,] ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'**Error! Hyperlink reference not valid.**, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271[75].

Articolo 54
Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55
Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove

[74] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n, 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.
[75] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17 e successivamente modificato dall'articolo 9-bis, comma 3, lettera b), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
.

possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale[76].

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale[77].

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

[76] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
[77] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64
Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa

.

trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura[78].

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

---

[78] Comma modificato dall'articolo 68, comma 1, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, come disposto dall'articolo 99-bis del D. Lgs 150/2022 medesimo.

.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

.

c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie[79]

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

[79] Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

.

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del

.

profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative[80]

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe[81]

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi

[80] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

[81] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

.

quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati[82]

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento.]

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente

[82] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

.

decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a. le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b. [i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale][83];
c. le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[83] Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall' articolo 55 del D.P.R. citato.

.

STELLA McCARTNEY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001

***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*[1]:**

Art. 316-*bis* c.p.

Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-*ter* c.p.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni[2], finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000[3].
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

---

[1] *"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

[2] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art.28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.

[3] Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

.

Art. 353 c.p.

Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-*bis* c.p.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 comma 2, n. 1, c.p.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare[4]

Art. 640-*bis* c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo

[4] Il presente comma è stato modificato dall'art. dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

.

640 riguarda contributi, sovvenzioni[5], finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea[6].

Art. 640-*ter* c.p.
Frode informatica

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema[7].
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898
Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti[8].
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico

[5] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.
[6] Il presente comma è stato modificato dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.
[7] Le parole "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184.
[8] Il presente comma è stato modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
.

della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001
***Delitti informatici e trattamento illecito di dati*[9]:**

Articolo 491-*bis* c.p.
Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 615-*ter* c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1.Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante

---

[9] "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

.

riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater* c.p.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici[10]

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro[11].
2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*[12].

Art. 615-*quinquies* c.p.
Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico[13]

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329[14].

Articolo 617-*quater* c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

---

[10] Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. c), l. 23 dicembre 2021, n. 238.
[11] Il presente comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
[12] Il presente comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
[13] Le parole «Detenzione, diffusione e installazione abusiva» sono state sostituite alla parola «Diffusione» dall'art. 19, comma 2, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.
[14] Il presente comma è stato modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
.

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni[15].
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso[16]:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617-*quinquies* c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 635-*bis* c.p.[17]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

[15] Il presente comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
[16] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. f) della L. 28 giugno 2024
[17] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
.

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-*ter* c.p.
***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico*[18]**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Articolo 635-*quater* c.p.[19]
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 c.p.[20]

[18] Rubrica e articolo sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 3, della L. 28 giugno 2024, n. 90.
[19] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
[20] Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

1.Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-*quinquies* c.p.[21]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Art. 640-*quinquies* c.p.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

[21] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.
.

Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001
***Delitti di criminalità organizzata*[22]:**

Art. 416 c.p.
Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

---

[22] *"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."
.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-*bis* c.p.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere[23]

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

Art. 416-*ter* c.p.

Scambio elettorale politico-mafioso

1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di

[23] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
.

altra utility è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 c.p.p.

Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
(omissis)
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
(omissis).

Art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione[24]:

[24] *"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 codice penale.*
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
.

Art. 314, comma 1, c.p.

Peculato quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 314-*bis* c.p.[25]

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000[26].

Art. 317 c.p. [27]

Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni

---

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

[25] Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

[26] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[27] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 3 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

.

Art. 318 c.p.

Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni[28].

Art. 319 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni[29].

Art. 319-*bis* c.p.

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi[30].

Art. 319-*ter* c.p.

Corruzione in atti giudiziari

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni[31].

Art. 319-*quater* c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o prometter indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a

[28] Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
[29] Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
[30] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n. 78, del 31 maggio 2010, convertito, con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122.
[31] Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
.

dieci anni e sei mesi[32].
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000[33].

Art. 320 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p.
Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p.
Istigazione alla corruzione

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-*bis* c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

[32] Il presente comma è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
[33] Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.
.

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione[34].
2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-*bis* c.p.
Traffico di influenze illecite

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

[34] Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.
.

soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento[35]:

Art. 453 c.p.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o

[35] *"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."
.

spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p.
Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p.
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per *valori di bollo* la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

Art. 460 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

.

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio*[36]*:

Art. 513 c.p.
Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Art. 513-*bis* c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p.
Frodi contro le industrie nazionali
1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle

---

[36] *"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."
.

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-*ter* c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

.

Art. 517-*quater* c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001
Reati societari[37]:

[37] *"In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;] LETTERA ABROGATA
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo
.

Art. 2621 c.c.
***False comunicazioni sociali*[38]**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-*bis* c.c.
Fatti di lieve entità[39]

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

[38] Articolo modificato dall'art. 11 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
[39] Articolo inserito dall'art. 10 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
.

Art. 2621-*ter* c.c.
Non punibilità per particolare tenuità[40]

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate[41]

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c.
Impedito controllo

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

[40] Articolo inserito dall'art. 10 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
[41] Il presente articolo è stato modificato dall'art. 11 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
.

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-*bis* c.c.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del

.

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c.
Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c.
Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-*bis* c.c.
Istigazione alla corruzione fra privati

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c.
Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla

.

vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico[42]:

Art. 270-*bis* c.p.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono

[42] "*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli
.

il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-*bis* 1 c.p.
***Circostanze aggravanti e attenuanti*[43]**

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
(omissis)

Art. 270-*ter* c.p.
Assistenza agli associati

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-*quater* c.p.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-*quater* 1 c.p.
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

---

indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
[43] Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c) D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
.

Art. 270-*quinquies* c.p.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-*quinquies*.1 c.p.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-*quinquies*.2 c.p.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-*sexies* c.p.

Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto

.

internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-*bis* c.p.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-*bis* c.p.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 1 del D.Lgs. 625/1979

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è [sempre] aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
(omissis)

Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
stipulata a New York il 9 dicembre 1999

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o

.

un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.
3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
5. Commette altresì un reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 25-*quater*.1 del D.Lgs. 231/2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili[44]*:*

Art. 583-*bis* c.p.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,

[44] "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."
.

l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1. la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale[45]

Art. 600 c.p.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o

---

[45] *"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."
.

mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-*bis* c.p.
Prostituzione minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto;
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-*ter* c.p.
Pornografia minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

.

Art. 600-*quater* c.p.
Detenzione o accesso a materiale pornografico

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000[46].

Art. 600-*quater*.1 c.p.
Pornografia virtuale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-*quinquies* c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p.
Tratta di persone

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[46] Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), l. 23 dicembre 2021, n. 238.
.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo[47].
4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni[48].

Art. 602 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-*bis* c.p.
***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*[49]**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno[50].
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle

[47] Il presente comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) D .Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
[48] Il presente comma è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f) D .Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
[49] Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.
[50] V. l'art. 103, comma 14, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale quando i fatti di cui al presente art. 603-bis c.p. sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 103, la pena prevista al primo comma dello stesso art. 603-bis è aumentata da un terzo alla metà.
.

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-*undecies* c.p.
Adescamento di minorenni[51]

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
2. La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore[52].

Art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato[53]:

Art. 184 del D.Lgs. 58/1998
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate[54]

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi

---

[51] Il presente articolo è stato introdotto dall' art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con decorrenza dal 6 aprile 2014.
[52] Comma inserito dall'art. 20, comma 2, lett. f), l. 23 dicembre 2021, n. 238.
[53] *"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto."
[54] Articolo sostituito da ultimo dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.
.

dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 del D.Lgs. 58/1998
Manipolazione del mercato[55]

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 34 del D.lgs. 129/2024[56]
Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15

[55] Tale articolo è stato modificato dalla legge 23 dicembre 2021 n. 238, che ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo in oggetto.
[56] D.lgs. 5 settembre 2024, n. 129.
.

milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) .
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,7,8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro[57]:
Art. 589 c.p.
Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni

[57] *"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."
.

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 55 del D. Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 2.475,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8 bis;
e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

.

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Art. 590 c.p.
Lesioni personali colpose

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la qual e è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

.

Art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio[58]:

Art. 648 c.p.
Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [59].
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi[60].
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale[61].
4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione[62].
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato[63].

Art. 648-*bis* c.p.
Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

---

[58] *"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

[59] Il presente comma è stato modificato dall'art. 8 del Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, con decorrenza dal 17 agosto 2013.

[60] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[61] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[62] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

[63] La parola «reato» è stata sostituita alla parola «delitto» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

.

utilità provenienti da delitto[64], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-*ter* c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi[65].
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648[66].
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-*ter*.1 c.p.
Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto[67], impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi[68].
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

---

[64] Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[65] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1),d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[66] La parola «quarto» è stata sostituita alla parola «secondo» dall''art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[67] Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola « delitto », sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[68] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-*octies*.1*
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori[69]

Art. 493-*ter* c.p.[70]
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti[71]

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti[72] è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo

---

[69] *"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1,2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

[70] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[71] Rubrica modificata dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137..

[72] Le parole «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

.

periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti[73] o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-*quater* c.p.[74]
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 512-*bis* c.p.
Trasferimento fraudolento di valori

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi

[73] Le parole «tali strumenti» sono state sostituite alle parole «tali carte» dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
[74] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
.

a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 640-*ter* co. 2 c.p.
Frode informatica aggravata

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

* L'articolo 25-*octies*.1 prevede come reati presupposto anche «***ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti***».

Art. 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore[75]:

Art. 171 della L. 633/1941

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri

[75] *"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

.

apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-*bis* della L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*ter* della L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,

.

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-*bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

.

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-*septies* della L. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-*octies* della L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-*ter* della L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere

.

misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 174-*sexies* della L. 633/1941[76]

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

[76] Il presente articolo è stato introdotto quale reato presupposto dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.
.

giudiziaria[77]:

Art. 377-*bis* c.p.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali[78]:

---

77 *"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".
Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, "*di attuazione delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale ambientale, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*".

78

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
.

Art. 452-*bis* c.p.
Inquinamento ambientale[79]

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

---

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies del codice penale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

.

[79] Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.

.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quater* c.p.
Disastro ambientale[80]

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quinquies* c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente[81]

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies* c.p.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività[82]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

---

[80] Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
[81] Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
[82] Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*octies* c.p.
Circostanze aggravanti[83]

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-*quaterdecies* c.p.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti[84]

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-*bis* c.p.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

[83] Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
[84] Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Art. 733-*bis* c.p.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico

.

di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, èpunito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di

.

detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata[85]

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
(omissis)
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
(omissis)

Art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

[85] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, con decorrenza dall'11 novembre 2014.
.

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
(omissis)

Art. 258 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(omissis)
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
(omissis)

Art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
(omissis)

Art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti[86]
[*ABROGATO*]

Art. 260-*bis* del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006

[86] Articolo abrogato dalla legge 1 marzo 2018, n. 21. Si veda l'art. 452-*quaterdecies* c.p.
.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti[87]

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(omissis)

Art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Sanzioni

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

[87] Il presente articolo è stato abrogato ,dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ancora da convertire in legge.

.

Art. 1 della Legge n. 150/1992[88]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentaseimila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
(omissis)

Art. 2 della Legge n. 150/1992[89]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto

[88] Il presente articolo è stato modificato dall'articolo 2 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
[89] Il presente articolo è stato modificato dall'articolo 2 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
.

dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila milioni a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)

Art. 3 *bis* della Legge n. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

.

Art. 6 della Legge n. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
(omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila[90].
(omissis)

Art. 3 della Legge n. 549/1993,
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

[90] Il presente comma è stato modificato dall'art. 2 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8. del D.Lgs. n. 202/2007
Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007
Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[91]:

[91] "1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.*
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
.

Art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998

(*omissis*)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

(…)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(*omissis*)

Art. 18-*ter* del D. Lgs. n. 286/1998
Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro[92]

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

[92] Articolo introdotto dal D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024.

.

sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 22 del D. Lgs. n. 286/1998

(*omissis*)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale
(*omissis*)

Art. 25-*terdecies*[93]
***Razzismo e xenofobia* (1):**

Art. 604-*bis* c.p. legge 13 ottobre 1975, n. 654[94]
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

---

[93] "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

[94] L'art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 fa riferimento ai delitti di cui all'art. 3 comma 3-bis, della l. 13 ottobre 1975, n. 654, che è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

.

Art. 25-*quaterdecies* legge 13 ottobre 1975, n. 654[95]
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 1 Legge 13 ottobre 1975, n. 654
Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Legge 13 ottobre 1975, n. 654
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia

---

[95] "*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

.

delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-*quinquiesdecies*[96]
Reati tributari

Art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

[96] "*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
.

inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante

---

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
.

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi

.

obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro

.

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
(1) Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 25-*sexiesdecies*[97]
Contrabbando

Art. 40 D.Lgs. 504/1995[98]
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non

---

[97] *"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".
[98] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Art. 40-*bis* D.Lgs. 504/1995[99]

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere

[99] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-*ter* D.Lgs. 504/1995[100]
Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 40-*quarter* D.Lgs. 504/1995[101]
Circostanze attenuanti

1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

[100] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[101] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 40-*quinquies* D.Lgs. 504/1995[102]
Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 40-*sexies* D.Lgs. 504/1995[103]
Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 41 D.Lgs. 504/1995[104]

[102] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[103] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[104] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

Fabbricazione clandestine di alcole e di bevande alcoliche

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42 D.Lgs. 504/1995[105]

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43 D.Lgs. 504/1995[106]

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come

[105] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[106] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Art. 44 D.Lgs. 504/1995[107]
Confisca

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.
1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 45 D.Lgs. 504/1995[108]
Circostanze aggravanti

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Art. 46 D.Lgs. 504/1995[109]
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

[107] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[108] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
[109] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47 D.Lgs. 504/1995[110]

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa

[110] Articolo modificato e introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Art. 48 D.Lgs. 504/1995[111]
Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.
2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.
3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:
a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle

[111] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

dogane, nei casi in cui è prescritta.

Art. 49 D.Lgs. 504/1995[112]
Irregolarità nella circolazione

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 27 D.Lgs. 141/2024
Diritti doganali e diritti di confine

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli

[112] Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
.

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni
all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando per omessa dichiarazione

1. E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando per dichiarazione infedele

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1.E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al piu' vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci

.

non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 D.Lgs. 141/2024
Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo

.

85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 D.Lgs. 141/2024
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 D.Lgs. 141/2024
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 88 D.Lgs. 141/2024
Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di
euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 94 D.Lgs. 141/2024
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, e' ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 25 *septiesdecies*[113]
Delitti contro il patrimonio culturale[114] :

Art. 518-*bis* c.p.
Furto di beni culturali

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

---

113 *"1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni."
114 Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 22.
.

Art. 518-*ter* c.p.
Appropriazione indebita di beni culturali

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-*quater* c.p.
Ricettazione di beni culturali

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*octies* c.p.
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-*novies* c.p.
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-*decies* c.p.
Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies,

.

518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-*undecies* c.p.
Uscita o esportazione illecite di beni culturali

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-*duodecies* c.p.
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
3. La sospensione condizionale della pena è' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-*quaterdecies* c.p.
Contraffazione di opere d'arte

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura

.

o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25 *duodevicies*[115]
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici[116]

Art. 518-*sexies* c.p.
Riciclaggio di beni culturali

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*terdecies* c.p.
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

---

115 "*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
116 Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.
.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Reati transnazionali

Art. 10 della L. 146/2006 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"[117]:

Art. 3 della L. 146/2006

Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

---

[117] "*1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. [omissis – comma abrogato].

6. [omissis – comma abrogato].

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Il D.Lgs. 231/2007, art. 64, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146/2006, espungendo dalla stessa le previsioni concernenti i reati di riciclaggio (art. 416 bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

.

Art. 377-*bis* c.p., in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p., in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p., in relazione agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'art. 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21)si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

.

Art. 416-*bis* c.p. [118]**, in relazione agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006**
Associazioni di tipo mafioso anche straniere

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291-*quater* del D.P.R. n. 43/73, in relazione agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per

[118] Il presente articolo è stato così modificato dall'art.5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
.

il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Art. 74 del D.P.R. 309/90, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 del D.lgs. 286/98, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza

.

illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. *(omissis)*
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. *(omissis)*

Art. 12 della Legge del 14/01/2013, n. 9 recante "*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*"[119]

Art. 442 c.p.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 440 c.p.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla

---

[119] *"1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:*
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile".
.

salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 444 c.p.
Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 473 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall´art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 515 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

.

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-*quater* c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

.

STELLA McCARTNEY

Code of Ethics

Effective from: 2024
Applies to: All employees
Approved by: - Amandine Ohayon (CEO) - Ethics & Compliance Committee

1.1 VERSION HISTORY

Version number	Date of revision	Description of changes	Approved by	Author
1	22/01/24	Creation of policy		Maria Roberts
2	28/02/24	Proof reading	Giorgia Armanni	

Policy Statement

At Stella McCartney, we are committed to being an ethical, transparent, and responsible business. Our actions are guided by our values (Innovative, Responsible, Modern, Honest), and we take responsibility for the resources we use and the impact we have on people, animals, and Mother Earth.

The Stella McCartney Code of Ethics details the principles our brand was built on and continues to stand behind. We believe in the importance of making clear the ethical principles that we expect to guide decisions, whatever the context, and we must also be clear about what happens if those expectations are not met.

Who does this policy apply to?

This Code sets out the points of reference that must guide the actions of our community. We want to highlight that our suppliers will continue to follow also our Supplier Code of Conduct and our Responsible Sourcing policy – these are separate documents.

Our ethical principles

Taking an ethical approach to business under all circumstances is not only the right thing to do, but it also guarantees longevity. Success and sustainable development in our markets depend on the trust of our people, clients, shareholders and partners. This trust is built over time and must be earned day in and day out.

As a global business, we must adapt to local cultures and business practices while always maintaining our ethical principles.

In deciding to abide by this Code of Ethics, we are committing to simple but powerful shared principles that are designed to support and guide us. Using the Code of Ethics will help each of us to do the right thing every day – and when we are faced with difficult or complex decisions.

Shared ethical principles:

- Behave with integrity and a sense of responsibility
- Comply with applicable laws and regulations
- Respect the dignity and rights of individuals and animals (we are a vegetarian company)
- Act with respect for Mother Earth
- Use the company's goods and resources with the interests of our brand and its shareholders in mind
- Support employee initiatives in sustainability and in our local communities
- Respect our Anti-Corruption and Bribery policy when doing business
- Respect business confidentiality.

The implementation of these ethical principles should, above all, be based on a collective attitude of fairness and honesty.

Standards of professional behaviour

In addition to the principles above, we need to define the standards of conduct and behaviour shared by all employees, both at a personal level and in relation to the different people we interact with.

OUR INDIVIDUAL REPONSIBILITY

We are duty bound to act with honesty, integrity, loyalty and a sense of responsibility. We must not get involved in situations that could prove fraudulent (corruption, conflicts of interest, misappropriation of assets, communication of fraudulent information, etc.).

We must always adhere to our shared ethical principles (above) and protect the best interests of the business in our day-to-day activities, at our place of work and during business travel.

OUR SHARED RESPONSIBILITY

- **Respect for human rights and the law**

We owe our colleagues and our wider Stella community fair, inclusive, and respectful treatment, and we work hard to create a motivating work environment that promotes growth and development, total wellbeing and opportunities for everyone. Our People & Culture strategy aims to contribute to the development, motivation and fulfilment of each individual by providing opportunities for training, job mobility, internal promotion and development of employability.

The working conditions we provide comply with human rights, social legislation and environmental, health and safety laws and regulations.

We encourage individuality and a safe space for freedom of speech.

We also encourage dialogue and respect the free exercise of unions' rights within the context of local laws and regulations.

- **Diversity, Equity & Inclusion**

At Stella McCartney, Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) means a culture of belonging, creativity, entrepreneurship and discipline which cultivates differences. It entails elevating our collective creativity and ability to challenge ourselves through diversity of identities and thinking. We recognise shared values, but different identities and backgrounds make for an exciting and driven working environment. For us, it is about appreciating what is different in others and what we have in common.

We are committed to creating a supportive and inclusive environment in which all voices are heard. We want people to work to their maximum potential and we offer equal opportunities for growth and fair pay. Our decisions respect all people regardless of gender, ethnicity, religion, nationality, disability, sexual orientation, age, social or political belief, or world view.

OUR CLIENTS

- **Honesty, safety and quality**

We provide our clients with the very best professional service to ensure they are satisfied and to earn and maintain their trust. We design and market products that comply with current standards and regulations with regards to quality, safety, industrial and intellectual property rights, and we provide accurate, reliable and fair information.

Our public relations and advertising campaigns are based on honesty and fairness, and we always keep consumer safety in mind.

- Protection of personal and confidential data

Our clients retain the power to make decisions about the information that they entrust to us. We ensure that our clients' personal data remains compliant with the law and confidential in accordance with the promises we make to them.

Our environment

Stella McCartney recognises that in pursuing its strategic objectives it has a responsibility towards, and should aim to protect and nurture, the environment. We are taking ambitious and concrete measures to minimise the impact of our activities by adopting proactive procedures based on best business practices and beyond, through innovation.

This section outlines the policies and processes we expect our colleagues and partners to adhere to with respect to the environment, while following all local laws and regulations.

- Climate

Our ambition is to be net-zero by 2040. We are working towards this by reducing absolute emissions, improving energy efficiency and switching to renewable energy sources before insetting or offsetting any remaining emissions. Our science-based targets, approved by the Science Based Targets Initiative, underpin our net-zero ambition. They are:

- To reduce our absolute scope 1 and 2 greenhouse gas emissions by 75% by 2030 from 2019
- To source 100% renewable electricity by 2030; and
- To reduce our absolute scope 3 greenhouse gas emissions by 46.2% by 2030 from 2019.

To help us reach our goals and protect our community and ecosystems, our global commitments and policies set out the environmental standards we uphold across our own and extended supply chain. Our sustainability commitments cover the natural resources we use and how we use them. It is informed by the Paris Climate Agreement and reflects well-established UN sustainability frameworks.

- Waste

We seek to minimise waste at all stages of our value chain, following clearly defined waste hierarchy principles to guide our workstreams. Where we have excess materials or unsaleable finished goods, we reuse, recycle or donate them. We forbid the destruction of unsaleable finished goods and materials.

- Water and chemicals

In line with our commitment to protect our communities and ecosystems, we are mindful of how we use water throughout our supply chain. We track and promote management practices and technologies that facilitate water recycling and use water-efficient materials.

We prohibit the use and release of unwanted chemicals. This is reflected in our chemical management process and protocols. All colleagues working with supply chain partners are expected to reinforce these protocols with them and implement adequate checks to monitor partners' practices to ensure full compliance with Stella McCartney's standards, processes and policies.

Responsible sourcing

We are committed to responsible and sustainable business practices across our global supply chain.

Our Responsible Sourcing Guide sets out the high standards we uphold, including with respect to animal welfare and materials. None of our collections contain leather, feathers, fur or exotic skins or glues derived from animals.

The Responsible Sourcing Guide is also designed to ensure that we respect biodiversity in the wider environment where we and our supply chain partners could have a negative impact. All colleagues working with supply chain partners are expected to reinforce Responsible Sourcing Guide and Supplier Code of Conduct with all parties and implement adequate checks to monitor suppliers' and vendors' practices and ensure compliance.

- Facilities (offices, stores and warehouses)

Stella McCartney develops, designs and operates facilities and conducts activities taking into consideration environmental issues in order to minimise the adverse impacts on the environment.

We ensure that construction, conversion, modernisation, and other building work at each facility will be performed in compliance with local environmental legislation, norms and regulations and executed in harmony with the environmental surroundings.

We monitor the consumption of water, energy, natural resources, and other materials used in our operations with a view to optimise their usage and minimising waste. This includes heating, lighting, ventilation, and air-conditioning.

Dialogue with stakeholders and economic and social development

We restate our commitment to human rights and intend to act as a socially responsible company wherever we operate. We recognise the importance of engaging with civil society to learn about and understand the root causes of major environmental and human rights risks present in regions where our business and supply chains operate.

We pay close attention to the concerns expressed by international institutions, non-governmental organisations (NGOs) and representatives of civil society and wish to foster open dialogue with them. We aim to develop partnerships for mutual benefit, where we can conduct our business in a way that creates positive social impact.

Our partners and our competitors

We are committed to always maintaining fair and honest commercial relationships. These ethical principles should guide the business conduct of our people, especially in relation to compliance with laws and regulations, gifts, favours and conflicts of interest.

- Conflicts of interest

Our people should not put themselves in situations where their own external activities or interests (or those of their relatives or contacts) could conflict with those of Stella McCartney or could risk damaging their independent judgement or professional integrity, or the image or reputation of our brand.

This particularly applies, for example, when one of our people - or one of their relatives or contacts - is likely to benefit personally from a transaction with clients, suppliers, or others

on behalf of the company. Likewise, a conflict of interest would arise if an employee attempted to select or influence the selection of a supplier, in which they (or a relative or contact) has a direct or indirect material or moral interest.

If an employee is confronted by a risk of a conflict of interest, they must immediately inform their Line Manager or any other appropriate department (e.g. People & Culture, Internal Control). They must not have any involvement with the relevant third party until a solution has been reached. For more information, please refer to our Anti-Bribery and Corruption policy.

- Corruption

We take a zero-tolerance approach to corruption in our relationships with all stakeholders, whether this consists of giving or receiving an unfair advantage.

We forbid the financing of political parties, trade unions and cultural or charitable organisations in exchange for material benefits, whether commercial or personal, or whether obtained directly or indirectly.

We comply with national and international regulations on corruption, both direct and indirect.

Our people must ask themselves whether a gift, favour or invitation (either received or given) puts the recipient under obligation to the giver. When gifts or invitations are received, especially when they are above the local threshold and offered in a personal way, we insist that total transparency is upheld through immediately informing your Line Manager. We expect all employees to respect our Anti-Bribery and Corruption policy.

- Suppliers' and sub contractors' undertakings

We require our suppliers to adhere to the same standards we maintain in our own operations. To enter into a business relationship with us, every supplier must meet the standards detailed in our Supplier Code of Conduct and our Responsible Sourcing Guide. We also expect our partners to comply with our Subcontracting policy, Modern Slavery policy and SpeakUp policy. We fight against any human rights violation or misconduct in the workplace, no matter how big or small, from child labour and forced labour to harassment and discrimination. We will never knowingly work with any partner who disregards these essential principles.

To ensure that our standards are met along our supply chains, our suppliers (as well as their subcontractors) are regularly visited and assessed by our dedicated Sustainability team, as well as carefully selected and trained third party social & labour assessment companies. All production sites making Stella McCartney products are risk assessed, visited and approved before production. Our assessment methodology was developed with understanding of the legal, economic, political and cultural context of each of our sourcing countries and focuses on collaboration rather than a pass or fail result.

We believe in building relationships with suppliers built on trust and equal partnership. We help our suppliers adopt best practices by providing them with training and individual support as well as inviting them into industry and multi-stakeholder improvement programmes. Our goal is to support our suppliers in becoming modern and sustainable businesses and attractive employers. Similarly, we want to empower workers who make our products by ensuring they understand their rights and we interview them directly during the social assessments and verifications we perform onsite.

Finally, we believe that free, open and fair competition is a factor in economic and social progress. It is equally applicable to the prices, quality and breadth of the offer, in the interests of the consumer and the end customer. We are committed to strict compliance with the relevant regulations relating to competition within the European Union and in all the markets we operate in.

Reflecting international standards

We are committed to the adherence and advancement of internationally agreed-upon standards, initiatives and regulations set forth by:

- The **United Nations Universal Declaration of Human Rights** and the **European Convention on Human Rights**;
- Various **International Labour Organisation conventions**, notably conventions 29, 105, 138 and 182 (child labour and forced labour), 155 (occupational safety and health), 111 (discrimination), 100 (equal remuneration), 87 and 98 (freedom of association and protection of the right to organise and collective bargaining);
- The **OECD Guidelines for Multinational Enterprises**;
- The **Ten Principles of the United Nations Global Compact**;
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (The Ruggie Framework);
- UN Sustainable Development Goals (SDGs).

We joined the Ethical Trading Initiative (ETI) in 2012 and we are committed to the ETI Base Code, also inspired by the international standards stated above.

Implementation

- Our shared responsibility

It is our shared responsibility to raise concerns when our principles may be compromised. Please raise the matter with your Line Manager in the first instance. However, if that is not appropriate in view of the concerns you wish to raise, then you should bring the issue to the attention of the first available level of line management that is unaffected by the matters you wish to discuss. If that is not possible or appropriate, then please speak to your local People & Culture team. If you wish to make an anonymous report, you can do so through the SpeakUp tool. Full contact details are available in our SpeakUp policy. Any such report should be made as soon as possible.

- Communication

This Code of Ethics is available anytime on the Stella McCartney website and through the company's policy hub (Stellasphere). It is provided to all employees and new joiners who are asked to acknowledge and sign it.

This Code of Ethics may, for some specific topics, refer to other internal policies and guidelines. This additional documentation is also available through Stellasphere.

- Governance

To ensure effective dissemination and respect of the principles defined in this Code of Ethics, Stella McCartney has implemented governance based on:

- An Ethics & Compliance Committee whose duties are to define the direction and priorities for the company in relation to the principles defined by the Code of Ethics.

The members of the Ethics & Compliance Committee are directly nominated as such by Stella McCartney Board of Directors.
- Ethics & Compliance correspondents, nominated by the Ethics & Compliance Committee, whose role is to coordinate and bring to life the dissemination of Code of Ethics principles within the Company.

This governance is supported internally by several departments such as Sustainability, Ethical Trade & Corporate Social Responsibility, Legal, Internal Control, and People & Culture.

- Effective application

The company ensures the principles defined in this Code of Ethics are correctly followed through preventive and corrective measures such as trainings, internal control and assessments, audits and due diligence, disciplinary sanctions, and an alert system.

Employees who fail to respect the principles set out in this Code of Ethics and in internal guidelines are liable to appropriate disciplinary measures as specified in the Performance Management and Disciplinary policy.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente Statuto è parte integrante
del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dalla Società

INDICE

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 3
Articolo 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 4
Articolo 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 5
Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 5
Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 6
Articolo 7 - REPORTING 8
Articolo 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO 8

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente Statuto è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "**OdV**"), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.2. In caso di contrasti tra il presente Statuto e le altre parti del Modello, prevale quest'ultimo.

1.3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

1.4. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, o – qualora le violazioni emerse siano riferibili al Consiglio di Amministrazione – all'Assemblea dei Soci e, comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario ai fini di un puntuale svolgimento della propria funzione.

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1. L'OdV è composto da un solo membro, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto dei principi esposti nell'art. 2.4.

2.2. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV, oltre ad avvalersi del supporto delle strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari, sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Società). Ad ogni modo l'OdV, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno della Società e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni.

2.3. I soggetti candidati alla nomina a membro dell'OdV devono essere scelti tra soggetti qualificati ed esperti in materia giuridica e/o nelle procedure di controllo organizzativo, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, non potranno assumere il ruolo di componente dell'OdV coloro che:

- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.lgs. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*" e successive integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- hanno riportato condanna, anche non passata in giudicato e con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
    - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
    - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
    - per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
    - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.

2.4. I soggetti candidati alla nomina a membro dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

2.5. L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. L'OdV resta in carica per tre anni, rinnovabili.

3.2. Ove il membro unico dell'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato al soggetto nominato a membro unico dell'OdV. Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano ulteriori circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità.

3.3. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro unico dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la nomina del sostituto.

3.4. La rinuncia del membro unico a far parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto.

3.5. Al fine di tutelare il membro unico dell'OdV dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il soggetto membro unico dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a carico del membro unico dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il venir meno, in capo al membro unico dell'OdV, dei requisiti di indipendenza o di onorabilità.

3.6. Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.7. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la **sospensione** del membro dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di altro soggetto a membro *ad interim* dell'OdV.

Articolo 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'OdV ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico "Regolamento" contenente le modalità di funzionamento (es.: riunioni, verifiche, budget).

4.2. Il Regolamento, una volta comunicato al Consiglio di Amministrazione, si ha per emanato e costituisce parte integrante del Modello e può essere modificato unicamente dall'OdV stesso tramite la stessa procedura.

Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1. L'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

5.2. L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), così come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
b) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
d) raccogliere le segnalazioni del *whistleblower* relative a comportamenti di dipendenti e/o dirigenti e/o amministratori della Società inviate tramite i canali indicati nella parte generale del Modello; l'OdV ha i poteri previsti nella Parte Generale del Modello;
e) vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello;
f) suggerire al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
g) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. A tal proposito si rinvia al successivo art. 7. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente dall'OdV a seconda della gravità della violazione denunciata;
h) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;
i) individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con lavoratori parasubordinati, agenti, procuratori, collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori, partner commerciali e terzi in genere che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;

j) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
k) verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel Regolamento, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
l) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
m) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
n) attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello;
o) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
p) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti; tutta la documentazione cartacea relativa alla segnalazione del *whistleblower* e all'eventuale istruttoria compiuta dall'OdV deve essere archiviata in modo tale da garantire in ogni caso la riservatezza del segnalante.

6.2. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

a) emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV (vedi il "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'OdV, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società e del presente Statuto;
b) accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
d) disporre che i Responsabili di tutte le Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle

varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Articolo 7 - REPORTING

7.1. L'OdV riferisce periodicamente in merito a:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'elenco delle attività che si prevedono per il semestre successivo.

7.2. L'OdV predispone, con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione, relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguenti dalla stessa ed il piano delle attività per l'anno successivo.

7.3. L'OdV predispone, con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione sulle segnalazioni ricevute (senza l'indicazione dell'identità dei segnalanti) e sui provvedimenti adottati. L'OdV dovrà, inoltre, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello affinché questo adotti gli opportuni provvedimenti.

Articolo 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza o comunque previo parere di quest'ultimo.